Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 147 del 17 giugno 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 giugno 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1964.

Modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1964.

Modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo Annesso, e alla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativi Annessi, firmati dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Viste le Note esplicative per l'interpretazione e l'applicazione della Nomenclatura di Bruxelles redatte dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, punto *c)*, della predetta Convenzione sulla nomenclatura, che sono state tradotte in italiano, raccolte in tre volumi quali Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica Italiana, e messe in applicazione con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1959, n. 30;

Visti i fogli di modificazioni numeri 12, 13, 14, 15 e 16 alle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles redatti dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, lettera *c)*, della predetta Convenzione sulla nomenclatura;

Visto l'art. 47 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Si rendono applicabili le modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana, di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

NOTE ESPLICATIVE DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

VOLUME I

Pag. 13 - *Voce* 03.03:

Aggiungere, alla fine, la seguente esclusione:

« I ricci di mare e gli altri echinodermi sono esclusi da questa voce; se sono vivi, sono compresi nella voce n. 01.06 ».

Pag. 14 - *Voce* 04.03:

a) *Comma* 1°; *riga* 1ª:

Al posto di: « fresco, salato o fuso, » leggere: « fresco o salato, »;

b) *Comma* 2°:

Sostituire l'attuale comma 2° con il seguente:

« Il burro risolidificato (« burro fuso »), il burro disidratato, il grasso butirrico, il « ghee » (specie di burro fabbricato con latte di bufala) e il burro rancido sono ugualmente compresi in questa voce ».

Pag. 32 - *Voce* 08.01:

Aggiungere un 2° comma redatto come segue:

« In questa voce, il termine banane si riferisce a tutte le varietà commestibili della specie « Musa », ivi compresi i frutti detti « banane delle Antille ».

Pag. 41 - *Voce* 10.06:

Sostituire l'attuale Nota esplicativa con la seguente:

10.06 - Riso.

Questa voce comprende:

A) Il riso greggio (riso « paddy » o riso vestito), cioè il riso i cui chicchi sono ancora rivestiti delle glumelle che li avvolgono ermeticamente.

B) Il riso decorticato (riso « cargo » o riso bruno) che, liberato delle glumelle in apparecchi detti decorticatori, conserva ancora la sua pellicola interna (pericarpio).

Il riso decorticato contiene quasi sempre una piccola quantità di riso vestito.

C) Il riso in grani interi al quale è stato tolto il pericarpio, facendolo passare su apparecchi chiamati « coni per imbianchire » (riso imbianchito).

Il riso imbianchito può subire una pulitura e poi una brillatura, operazioni che sono destinate a migliorare la presentazione del riso.

La pulitura — che è destinata a fare scomparire l'aspetto non brillante del riso semplicemente imbianchito — si esegue con apparecchi a spazzole o con apparecchi denominati « coni per pulire ».

La brillatura, ottenuta in tamburi per brillare, consiste nel rivestire i grani in una miscela di glucosio e di talco. Appartengono ugualmente a questa categoria, le seguenti qualità di riso, la cui struttura non è modificata dal trattamento che essi hanno subito:

1) Riso « camolino », è un riso imbianchito, accuratamente rivestito con oli.

2) Riso stufato propriamente detto (parboiled rice) e riso convertito (converted rice), varietà che, prima di essere lavorate (cioè prima di essere trasformate in riso imbianchito), sono state, sotto pressione, immerse in acqua calda o trattate a vapore, sotto pressione, e quindi essiccate.

3) Riso detto arricchito, consistente in una miscela di grani di riso imbianchito comune e, in leggerissima proporzione (dell'ordine dell'uno per cento), di grani di riso che sono stati ricoperti o impregnati di sostanze vitaminiche.

D) Le spezzature di riso, consistenti in grani rotti nel corso delle operazioni precedenti.

Per contro, le varietà di riso che hanno subìto un trattamento che ha modificato la struttura del grano, sono escluse da questa voce.

Il riso precotto, costituito dal riso imbianchito in grani, che ha subito una precottura e una disidratazione parziale destinate a facilitarne la cottura definitiva, rientra nella voce n. 21.07.

Il prodotto detto «puffed rice», ottenuto per soffiatura e pronto ad essere consumato nello stato in cui si trova, è classificato nella voce n. 19.05.

Pag. 58 – *Voce* 13.03; *esclusione* k); *riga* 16ª:

Leggere l) l'esclusione *k*) ed intercalare la nuova esclusione *k*) seguente:

«*k*) le soluzioni di estratto di piretro in un olio minerale, destinate ad essere utilizzate come insetticida (direttamente o dopo diluizione) (n. 38.11)».

Pag. 76 – *Voce* 15.13:

Sostituire l'attuale Nota esplicativa con la seguente:

15.13 – Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.

Questa voce comprende le preparazioni alimentari concrete essenzialmente costituite da miscele di grassi di diversa origine: miscele di grassi animali, miscele di grassi e oli animali con oli vegetali, miscele di grassi o oli vegetali, anche preventivamente idrogenati.

Queste miscele possono essere emulsionate con latte, latticello o altrimenti e possono essere impastate o essere state sottoposte a martellaggio con aria compressa al fine di modificarne la tessitura e la struttura cristallina o addizionate di lecitina, fecola, coloranti organici, sostanze aromatizzanti, vitamine o anche burro.

Rientrano ugualmente in questa voce le preparazioni alimentari ottenute a partire da un grasso o da un olio idrogenato singolo che hanno subito adatti trattamenti (emulsione, impasto, martellaggio, ecc.).

I principali grassi alimentari preparati sono la margarina e le imitazioni dello strutto (chiamate anche, in certi paesi, margarina burrificata, burro artificiale, succedanei del burro, succedanei dello strutto, lard compound), prodotti la cui caratteristica essenziale è di presentare delle analogie con il burro o con lo strutto riguardo ai caratteri esterni (aspetto, consistenza, colore, ecc.) come pure i prodotti detti «shortenings» (ottenuti a mezzo di oli o grassi sottoposti a martellaggio).

I grassi e gli oli semplicemente raffinati, o idrogenati e raffinati, sono compresi nelle loro voci rispettive, anche se possono servire direttamente per usi alimentari e anche se sono confezionati per la vendita al minuto.

I prodotti provenienti dalla pressatura del sevo o dello strutto sono classificati nella voce n. 15.03.

I grassi alimentari zuccherati «sweet-fats» sono da classificare nella voce n. 21.07.

Le semplici miscele di oli vegetali liquidi non rientrano in questa voce, ma, generalmente, nella voce n. 15.07 (veggasi, a questo riguardo, la Nota esplicativa di questa ultima voce).

Pag. 81 – *Voce* 16.01; *comma* 1º; *righe da* 1 *a* 3:

Sostituire la frase: «in questa voce rientrano..... (naturali o artificiali)», con la seguente:

«In questa voce rientrano tutte le preparazioni di carni e di frattaglie (compresi le budella, gli stomachi e il sangue di animali) la cui caratteristica essenziale è di essere insaccate in budella, stomachi, vesciche, pelli o altri involucri simili (naturali o artificiali), ma che possono, se si tratta di salsicce, essere presentate senza involucri, sotto la stessa forma».

Pag. 83 – *Voce* 16.04; *comma* 1º; *paragrafo* 3); *riga* 2ª:

Dopo: «Turchia,», inserire: «Iran,»

Pag. 86 - *Voce* 17.02; *lettera* A); *punto* 6):

a) *Prima riga:*

Al posto di: «gli zuccheri (saccarosio)», leggere «il saccarosio».

b) *Ottava riga:*

Al posto di: «gli zuccheri (saccarosio) estratti», leggere: «il saccarosio estratto».

Pag. 92 - *Voce* 19.03; *riga* 1ª:

Eliminare quanto segue: «(o paste d'Italia)».

Pag. 99 - *Voce* 20.07:

Sostituire l'attuale Nota esplicativa con la seguente:

20.07 - Succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri.

I succhi di frutti o di ortaggi compresi in questa voce sono ottenuti, come regola generale, dalla spremitura di frutti o di ortaggi freschi, sani e maturi, sia che questa spremitura consista — come avviene per gli agrumi — in una estrazione a mezzo di macchine dette «estrattori» funzionanti sul principio dello spremilimoni domestico, o in una pressatura preceduta o non da una pigiatura o da una macinazione (specialmente per le mele), sia da un trattamento con acqua fredda, con acqua calda o con vapore (è il caso, in particolare, dei pomodori, del ribes nero o di alcuni ortaggi quali la carota o il sedano).

I liquidi così ottenuti sono in seguito generalmente sottoposti ai seguenti trattamenti:

a) chiarificazione, destinata a separare i succhi dalla maggior parte degli elementi solidi, mediante precipitazione (con gelatina, albumina, terra d'infusori, ecc.), sia mediante enzimi e sia ancora mediante separatori centrifughi;

b) filtrazione, specialmente con filtri a piastre forniti di Kieselgur, di cellulosa amiantata, ecc.;

c) disaerazione, destinata ad evitare la fissazione definitiva di ossigeno che sarebbe nocivo al colore e al sapore;

d) omogeneizzazione, nel caso di alcuni succhi provenienti da frutti molto polposi (pomodoro, pesca, ecc.);

e) sterilizzazione, destinata a prevenire la fermentazione.

Si effettua con parecchi procedimenti: pastorizzazione prolungata o pastorizzazione lampo ((flasch pasteurisation), sterilizzazione elettrica in apparecchi a elettrodi, sterilizzazione per filtrazione, conservazione sotto pressione di anidride carbonica, conservazione mediante il freddo, sterilizzazione chimica (mediante impiego di anidride solforosa, di benzoato di sodio, ecc.), trattamento con raggi ultravioletti o con scambiatori di ioni.

Grazie a questi vari trattamenti, i succhi di frutti o di ortaggi si presentano il più delle volte sotto forma di liquidi non fermentati, di apparenza limpida.

Accade tuttavia, che alcuni succhi — soprattutto quelli ricavati da frutti polposi (ad esempio, albicocche, pesche, pomodori) — contengono ancora, in sospensione o sotto forma di deposito, una parte della polpa, tal quale, finemente suddivisa; alcuni di questi ultimi succhi sono talvolta venduti con la denominazione di «nettari» (nettare di pesche, di albicocche, di ribes nero, ecc.).

Indipendentemente dai succhi sopracitati, questa voce comprende ugualmente i succhi, peraltro poco comuni, ottenuti a partire da frutti essiccati del tipo di quelli che, allo stato fresco, contengono un succo. Tale è il caso, per esempio, del prodotto detto «succo di prugne» estratto dalle prugne secche trattate con acqua calda, per parecchie ore, in una batteria di diffusori. Sarebbero, invece, esclusi da questa voce — e sarebbero compresi, generalmente, nella voce n. 21.07 — i prodotti più o meno liquidi risultanti dal trattamento a caldo, in presenza di acqua, di frutti freschi o secchi (quali le bacche di ginepro o i frutti della rosa canina), che non posseggono, per così dire, succhi.

I succhi di frutti o di ortaggi possono anche, senza cessare di appartenere a questa voce, essere presentati allo stato concentrato (anche congelato) o sotto forma di cristalli o di polvere purchè siano, in questo ultimo stato, interamente o quasi interamente solubili nell'acqua.

I prodotti della specie sono abitualmente ottenuti con processi che fanno intervenire sia il calore, anche combinato con il vuoto, sia il freddo (liofilizzazione).

Con riserva che essa non abbia per effetto di modificarne il carattere originale, la presenza, nei succhi di frutti o di ortaggi, sia che risulti dai trattamenti subiti o che provenga da un'aggiunta, di sostanze del genere di quelle elencate qui sotto, non ne modifica la classificazione in questa voce:

a) zucchero;

b) sale (cloruro di sodio), spezie e aromi;

c) prodotti destinati ad assicurare la conservazione dei succhi e specialmente a prevenire la fermentazione: anidride solforosa, anidride carbonica, enzimi, ecc.;

d) prodotti destinati ad assicurare l'uniformità della qualità (messa a tipo) quali acido citrico, acido tartarico, a restituire ai succhi gli elementi distrutti o deteriorati durante la fabbricazione (vitamine, sostanze coloranti, ecc.) o a fissare l'aroma (ad esempio, aggiunta di sorbitolo ai succhi di frutti in polvere o cristallizzati).

Ugualmente, non perdono la qualità di succhi di questa voce, da una parte, le miscele di succhi di frutti o di ortaggi della stessa specie e di frutti o ortaggi di specie differenti, e, d'altra parte, i succhi ricostituiti, cioè i succhi che derivano dall'aggiunta, ai succhi concentrati, di una quantità d'acqua non eccedente la proporzione di quella che è contenuta nei succhi similari non concentrati di composizione normale.

Invece, l'aggiunta di acqua a un succo di frutto o di ortaggio di composizione normale o l'aggiunta, a un succo preventivamente concentrato, di acqua in misura superiore a quella che è necessaria per rendere a questo concentrato la composizione del succo nel suo stato naturale, conferisce ai prodotti ottenuti il carattere di diluizioni e, di fatto, di bevande comprese nella voce n. 22.02. Sono pure da classificare in questa ultima voce i succhi di frutti o di ortaggi che contengono una proporzione di anidride carbonica superiore a quella normalmente contenuta nei succhi trattati con questo prodotto (succhi gassati) e, a maggior ragione, le limonate e le acque gassose aromatizzate con succhi di frutti.

Sono, inoltre, esclusi da questa voce:

a) i succhi di pomodori il cui tenore, in peso, in estratto secco, è del 7 per cento o più (n. 20.02);

b) i succhi di frutti o di ortaggi, fermentati o parzialmente fermentati, o addizionati di alcole (Capitolo 22).

* * *

Questa voce comprende anche, quale che sia la loro utilizzazione, i mosti di uva, purchè non abbiano subito alcuna fermentazione.

I mosti di uva, quando hanno subito i trattamenti abituali della maggior parte dei succhi di frutti, si confondono con i succhi ordinari di uva.

La loro particolarità essenziale è quella di presentarsi sotto forma di succhi concentrati, fino a prodotti in gran parte cristallizzati (sotto questa ultima forma, essi sono talvolta commerciati col nome di « zucchero » o « miele » di uva e possono essere utilizzati in pasticcerie e in confetterie, specialmente per la fabbricazione di mostaccioli, di caramelle ecc.).

I mosti parzialmente fermentati, anche mutizzati, rientrano nel capitolo 22.

Pag. 103 – *Voce* 21.07:

Sostituire la prima riga « Questa voce comprende: », con il testo seguente:

« Purchè non siano nominate in altre voci, questa voce comprende: »

A) Le preparazioni destinate ad essere utilizzate, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, soluzione o ebollizione nell'acqua o nel latte, ecc.), nella alimentazione umana.

B) Le preparazioni che, per il loro valore nutritivo o per il sapore che conferiscono, entrano nella preparazione delle bevande o degli alimenti per il consumo umano. Di conseguenza, questa voce non comprende le preparazioni che, per la natura dei loro componenti e per la leggera proporzione nella quale sono normalmente impiegate, sono evidentemente aggiunte per fini diversi da quelli suindicati. Tale è il caso, per esempio, dei prodotti atti a rendere tenera la carne, degli emulsionanti, degli stabilizzatori, dei chiarificanti, ecc., anche se in miscela con prodotti alimentari (zuccheri, polvere di latte, ecc.), destinati a servir loro da supporto, al fine di facilitare il dosaggio (generalmente voce n. 38.19).

Sono particolarmente classificati in questa voce:

Pag. 123 - *Voce* 25.04:

Sostituire l'attuale Nota esplicativa con la seguente:

25.04 - Grafite naturale.

La grafite naturale (piombaggine) è una varietà di carbonio riconoscibile dal suo aspetto lucente e dal fatto che lascia una traccia sulla carta, ciò che spiega il suo impiego nella fabbricazione delle mine da matite.

Il suo peso specifico apparente varia, a seconda della purezza, da 1,9 a 2,26; il tenore in carbonio delle qualità più pure è da 90 a 96 per cento, ma quello delle qualità più comuni è da 60 a 80 per cento e, talvolta, anche da 40 a 50 per cento.

La grafite naturale trattata termicamente, allo scopo di liberarla dalle impurezze, rientra in questa voce.

Oltre al suo impiego nella fabbricazione delle matite, la grafite naturale è usata anche per la preparazione di prodotti per pulire e lucidare, per fabbricare crogiuoli e altri oggetti refrattari, elettrodi per forni e altri pezzi per apparecchiature elettriche.

La grafite artificiale — che rassomiglia alla grafite naturale, ma che se ne differenzia per una più elevata purezza e per un più basso peso specifico — e la grafite colloidale sono comprese nella voce n. 38.01.

Sono ugualmente esclusi da questa voce i « carboni » sotto forma di blocchi, lastrine, barre o altri semilavorati (n.ri 38.19 o 71.05) e i lavori di grafite naturale (generalmente n.ri 68.16, 69.02, 69.03 o 85.24) ».

Pag. 123 - *Voce* 25.05; *comma* 1°; 4ª *e* 5ª *riga:*

Al posto di: « dei prodotti polverizzati... di rocce », leggere: « delle sabbie e delle polveri ottenute artificialmente, specialmente per macinazione ».

Pag. 128 - *Voce* 25.17; *paragrafo* 4):

Sostituire la frase: « Il macadam è..., costituisce il tarmacadam » con la seguente:

« Il macadam è costituito da pietre, sassi, loppe o altri materiali da rivestimento stradale, frantumati e grossolanamente calibrati. Con l'aggiunta di catrame o di altre materie bituminose, costituisce il tarmacadam ».

Pag. 132 - *Voce* 25.26; *capoverso* 2°; *righe da* 4 *a* 8:

Sostituire il capoverso 2°: « Le lamelle di forma... nella voce n. 68.15, » con quanto segue:

« Questa voce comprende:

1) La mica greggia, che si presenta come cristalli di forma, superficie e spessore irregolari, ancora rivestiti di materie terrose (« books »).

2) La mica in fogli, ottenuta per sfaldatura di « books » preventivamente sgrossati e rifilati.

Questi fogli hanno la forma di poligoni irregolari, che richiamano la forma dei cristalli dai quali sono stati ottenuti. I loro margini sono grossolanamente pareggiati e tagliati e il loro spessore è in genere compreso tra 200 e 750 micron.

3) La mica in lamine, ottenuta per semplice sfaldatura di fogli di mica.

Le lamine di mica hanno, come i fogli dai quali sono state ottenute, la forma di poligoni irregolari con margini grossolanamente pareggiati.

Esse si trovano in commercio sotto forma:

a) di lamine (o « films ») per condensatori, il cui spessore è generalmente compreso tra 25 e 200 micron;

b) di lamine irregolari (splittings) il cui spessore varia generalmente tra 12 e 30 micron. Gli « splittings » sono utilizzati esclusivamente per la fabbricazione di aggregati di mica (ad esempio, micanite).

Sono, invece, esclusi da questa voce, i prodotti ottenuti per taglio di fogli o di lamine di mica (n. 68.15 o capitolo 85), come pure i prodotti ottenuti per agglomerazione di « splittings » (ad esempio, micanite, micafolium) o costituiti da mica in pasta (o mica ricostituita) (n. 68.15).

Pag. 133 - *Voce* 25.30; *paragrafo* 1); *riga* 1ª:

Al posto di: « 1) la rasorite, la kernite, il tinkal, borati di sodio, ecc. », leggere: « 1) la kernite e il tinkal, borati di sodio, »

Pag. 135 - *Voce* 26.01:

Sostituire la nota attuale con il testo seguente:

26.01 - Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite, (ceneri di piriti).

Questa voce comprende solamente i minerali metallurgici (anche arricchiti) che:

a) sono delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per la estrazione dei metalli delle Sezioni XIV o XV, o del mercurio, anche se sono destinati ad impieghi non metallurgici e

b) non hanno subito altre preparazioni che quelle riservate normalmente ai minerali dell'industria metallurgica.

Il termine « minerali » indica i composti metallici associati alle sostanze in mezzo alle quali hanno avuto origine in natura e insieme alle quali sono estratti dalla miniera. Esso indica ugualmente i metalli allo stato nativo avvolti nella loro ganga (per esempio, sabbie metallifere).

Molto spesso i minerali non formano l'oggetto di un commercio se non dopo essere stati « preparati » per le operazioni metallurgiche successive. Fra i trattamenti di preparazione, i più importanti sono quelli che hanno per scopo l'arricchimento del minerale.

Il termine « minerali arricchiti » indica, ai sensi di questa voce, i minerali che hanno subito alcuni trattamenti speciali che abbiano lo scopo di eliminare parzialmente o totalmente le sostanze estranee, sia perchè possono essere dannose per le operazioni metallurgiche successive, sia per ragioni di economia di trasporto.

Le preparazioni ammesse nel quadro di questa voce possono comportare operazioni fisiche, fisico-chimiche o chimiche, purchè consistano in trattamenti effettuati normalmente per preparare i minerali per l'estrazione dei metalli.

Ad eccezione delle modificazioni dovute alla calcinazione, all'arrostimento o alla cottura (con o senza agglomerazione), queste operazioni non devono modificare la composizione chimica del composto di base che fornisce il metallo ricercato.

Fra le operazioni fisiche o fisico-chimiche, si possono citare la frantumazione, la macinazione, la separazione magnetica, la separazione gravimetrica, la flottazione, la cernita, la classificazione granulometrica, l'agglomerazione delle polveri (specialmente per sinterizza-

zione o per compressione, in grani, palle, formelle, anche con aggiunta di leggere quantità di materie leganti, l'essiccazione, la calcinazione, l'arrostimento ossidante, l'arrostimento magnetizzante, ecc.). Per contro, non sono ammessi l'arrostimento solfatante, l'arrostimento clorurante e simili.

Le operazioni chimiche sono destinate ad eliminare (per esempio, per mezzo di soluzione) le materie estranee.

Dai minerali di questa voce si estraggono industrialmente:

1) i metalli preziosi ai sensi del Capitolo 71 (argento, oro, platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio);

2) i metalli comuni ai sensi della Sezione XV (ferro, rame, nichelio, alluminio, berillio o glucinio, piombo, zinco, stagno, tungsteno o wolframio, molibdeno, tantalio, antimonio, bismuto, cadmio, celtio o afnio, cobalto, cromo, gallio, germanio, indio, manganese, niobio o colombio, renio, titanio, tallio, torio, uranio, vanadio e zirconio;

3) il mercurio della voce n. 28.05.

In certi casi, se ne estraggono leghe di metalli come il ferro-manganese e il ferro cromo.

I principali minerali classificati in questa voce sono elencati in allegato a questo Capitolo.

* * *

Sono esclusi da questa voce:

a) i composti naturali dei metalli elencati qui sopra:

1) quando sono nominati in un'altra voce, per esempio: le piriti di ferro non arrostite (n. 25.02), la criolite e la chiolite naturali (n. 25.28);

2) quando non sono utilizzati industrialmente per l'estrazione di questi metalli, per esempio: le terre coloranti (n. 25.09), l'allumite o pietra da allume (n. 25.32), le pietre preziose (gemme) (Capitolo 71);

b) i sali minerali utilizzati attualmente per l'estrazione del magnesio: la dolomite (n. 25.18), la magnesite o giobertite (n. 25.19) e la carnallite (n. 31.04);

c) i composti naturali dei metalli alcalini o alcalino-terrosi della voce n. 28.05 (sodio, litio, potassio, rubidio, cesio, calcio, stronzio, bario), in particolare il cloruro di sodio (n. 25.01), la baritina e la witherite (n. 25.11), lo spato d'Islanda, l'aragonite, la stronzianite e la celestina (n. 25.32);

d) i metalli allo stato nativo, cioè le pepite, i grani, ecc. separati dalla loro ganga, che sono compresi nelle Sezioni XIV o XV. Le matte di rame, di nichelio o di cobalto sono ugualmente classificate nella Sezione XV, mentre le matte di altri metalli comuni sono comprese nella voce n. 26.03.

e) i minerali che hanno ricevuto trattamenti diversi da quelli normalmente praticati in vista di una utilizzazione metallurgica; tale è il caso, per esempio:

1) della molibdenite destinata a servire da lubrificante, della sabbia di zirconio micronizzato destinato ad essere utilizzato come opacizzante nella smalteria e della pirolusite destinata ad essere utilizzata nelle pile elettriche a secco (n. 25.32);

2) di alcuni prodotti commercialmente detti « concentrati » (di uranio, di germanio, ecc.) e degli ossidi di vanadio fusi ottenuti per mezzo di trattamenti diversi dalla calcinazione e dall'arrostimento, che modificano la composizione chimica o la struttura cristallografica del minerale di base (specialmente, Capitolo 28);

3) dei prodotti più o meno puri ottenuti per mezzo di ripetuti cambiamenti dello stato fisico (cristallizzazione frazionata, sublimazione, ecc.), anche se la composizione chimica del minerale di base non subisce, in questo caso, alcuna modificazione;

4) dell'ilmenite o della magnetite finemente macinate per servire come pigmenti (Capitolo 32);

f) i minerali dei metalli radioattivi e i minerali dei metalli delle terre rare (voce n. 25.32). Tuttavia, le monaziti e la pechblenda restano classificate, in questa voce, poichè servono anche per l'estrazione del torio e dell'uranio.

Pag. 136 – *Voce* 26.02; *capoverso* 3°:

Dopo la frase: « Le loppe e le scorie... massicciate ferroviarie, ecc. » aggiungere quanto segue:

« Le loppe frantumate e grossolanamente calibrate sotto forma di macadam sono comprese nella voce n. 25.17. ».

Pag. 138 – *Allegato; lettera* b) *riga* 2ª:

Leggere: « l'atacamite, idrossicloruro naturale di rame; » invece di: « l'atacamite, cloruro basico di rame; ».

Pag. 146 – *Voce* 27.13; *testo della voce; riga* 1ª:

Leggere: « **Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite,...** » invece di: « **Paraffina, cere di petrolio o di scisti, ozocerite,**

Pag. 168 – *Voce* 28.13; *punto* L); *penultimo comma*:

Al posto di: « La silice... n. 38.19. » leggere:

La silice allo stato di sospensione colloidale è classificata nella voce n. 38.19, a meno che non sia preparata specialmente per uno scopo determinato, per esempio per essere utilizzata come appretto nell'industria tessile. In questo ultimo caso essa è compresa nella voce n. 38.12.

Pag. 186 – *Capitolo* 28; *Considerazioni Generali: Sotto Capitolo* V; *comma* 1°; *prima frase:*

Al posto di: « I sali metallici... di un acido », leggere:

I sali metallici risultano dalla sostituzione di un metallo o del radicale ammonico NH_4 all'idrogeno di un acido.

Pag. 193 – *Voce* 28.30; *parte* B):

Sostituire tutta la parte: « *B*) Ossicloruri » con quanto segue:

B) OSSICLORURI

Questa voce comprende gli ossicloruri e gli idrossicloruri metallici, salvo le esclusioni ricordate nell'introduzione di questo Sotto-Capitolo.

I principali ossicloruri ed idrossicloruri sono i seguenti:

1) ossicloruro di antimonio SbOCl, polvere bianca, utilizzata nella preparazione di fumogeni, di coloranti e di medicamenti;

2) idrossicloruro di alluminio $Al_2(OH)_5Cl. xH_2O$. – Polvere bianco-giallastra, utilizzata in cosmetica per combattere la traspirazione;

3) ossicloruro di cromo CrO_2Cl_2 (cloruro di cromile). – Liquido rosso, di odore irritante, fumante all'aria, decomposto dall'acqua. Impiegato in conceria come mordente e come ossidante;

4) ossicloruro di stagno. – Si presenta sotto forma di pezzi amorfi, bianchi o grigi, solubili in acqua. Si utilizza come mordente;

5) ossicloruri e idrossicloruri di rame. – Si presentano sotto forma di polveri cristalline blu, usate come insetticidi, come anticrittogamici e come coloranti. L'atacamite, idrossicloruro naturale di rame, rientra nella voce n. 26.01;

6) ossicloruri e idrossicloruri di piombo. – Questi prodotti ottenuti partendo dallo ossido di piombo (litargirio) e da un cloruro alcalino, si presentano come polveri bianche. Servono a preparare i cromati di piombo e costituiscono dei pigmenti (Giallo di Cassel) per pitture all'acqua, alla calce ed all'olio o per la fabbricazione di altri colori più complessi;

7) ossicloruro di bismuto BiOCl (cloruro di bismutile). – Polvere bianca, utilizzata quale pigmento (bianco di perla) e per preparare le perle artificiali.

Gli ossicloruri dei metalloidi sono compresi nella voce n. 28.14.

Pag. 219 - *Voce* 28.46; *lettera* A); *riga* 4ª:

Entro parentesi eliminare la parola « rasorite ».

Pag. 262 - *Voce* 29.14; *paragrafo* 7); *lettera* g); *riga* 2ª:

Eliminare le parole: « di fenilmetile ».

Pag. 281 - *Voce* 29.34; *punto* 2):

Al posto di: « 2) l'etiltriclorosilano,... voce n. 39.01); », leggere:

2) i composti organo-silicici.

Sono dei composti di peso molecolare relativamente basso nei quali il silicio è legato direttamente ai radicali organici.

Essi comprendono particolarmente l'etiltriclorosilano, il trietilsilanolo e il trifenilsilanolo, l'esametildisilossano, l'ottametiltrisilossano, l'ottametilciclotetrasilossano, il decametilciclopentasilossano, e il dodecametilcicloesasilossano.

Questa voce non comprende i prodotti di costituzione chimica non definita, la cui molecola contiene più di un legame silicio-ossigeno-silicio e che contengono gruppi organici fissati agli atomi di silicio per mezzo di legami diretti silicio-carbonio. (Questi prodotti denominati siliconi sono compresi nella voce n. 39.01).

Pag. 285 - *Voce* 29.36; *punto* 11):

Al posto di: « 11) le solfammidi... di clorammine. », leggere:

11) le solfammidi clorurate, contenenti cloro legato direttamente o non all'azoto (clorosolfammidi), conosciute con il nome di «clorammine»; «clorotiazide» o 6-cloro-7-sulfamil-1,2,4-benzotiadiazina-1,1-diossido oppure 6-cloro-7-sulfamil-3,4-diidro-1,2,4-benzotiadiazina-1,1-diossido, ecc.).

Pag. 288 - *Voce* 29.38; *lettera* D):

Inserire il nuovo punto 5) seguente:

5) etere etilico del D-pantotenolo (D-alfa,gamma-diossi-N-3-etossipropil-beta,beta-dimetilbutirrammide). Liquido viscoso, miscibile con acqua e facilmente solubile nei solventi organici.

Pag. 289 - *Voce* 29.38; *lettera* E); *paragrafo* 2):

Inserire dopo: « Ortofosfato di piridossina » la seguente dizione: « Tripalmitato di piridossina ».

Pag. 294 - *Voce* 29.39; *lettera* D); *paragrafo* 2):

Sostituire la dizione: « Sono egualmente qui compresi:

a) il tetracetil-beta-D-glucoside;

b) il 6-(beta-lactosido)D-glucoside »

con quanto segue:

« Sono ugualmente compresi in questa voce:

a) il tetracetil-beta-D-glucoside di desossicorticosterone.

b) il 6-(beta-lactosido)-D-glucoside di desossicorticosterone. ».

Pag. 294 - *Voce* 29.39; *lettera* D):

Sostituire il paragrafo 11) con il seguente:

« 11) 9-alfa-fluoro-16-alfa-metilprednisolone (9-alfa-fluoro-16-alfa-metildelta-1-idrocortisone), 9-alfa-fluoro-16-beta - metilprednisolone, 6-alfa-fluoro-16-alfa-metilprednisolone e loro esteri ».

Pag. 294 - *Voce* 29.39; *lettera* D):

Dopo il paragrafo 15) aggiungere il seguente:

« 16) 6-alfa-metilidrocortisone e suoi esteri ».

Pag. 305 – *Voce* 30.04; *capoverso* 3°; *righe da* 8 *a* 10:

Sostituire la frase: « Questa voce... o chirurgici. » con quanto segue

« Rientrano ugualmente in questa voce, le ovatte e le garze per fasciature (generalmente di cotone idrofilo), le bende, ecc., che, senza essere impregnate nè ricoperte di sostanze farmaceutiche, sono riconoscibili, per il loro condizionamento (presenza di etichette, presentazione in strati, ecc.) come destinate esclusivamente alla vendita diretta, senza successivo ricondizionamento, agli utilizzatori (persone, ospedali, ecc.) per essere impiegate in usi medici o chirurgici. ».

Pag. 313-314 – *Voce* 32.03:

Sostituire l'attuale Nota esplicativa con la seguente:

32.03 – Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.).

I) I prodotti concianti.

A condizione che essi non formino composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente e classificabili nei capitoli 28 o 29, i prodotti concianti di questa voce comprendono:

A) I prodotti concianti organici sintetici (detti talvolta sintani).

Sono prodotti che, pur potendo essere impiegati da soli come concianti per ottenere cuoi di colore chiaro, sono più frequentemente utilizzati insieme con prodotti concianti naturali, o in miscela con questi, per facilitarne la penetrazione nelle pelli.

I principali prodotti della specie sono:

1) i concianti sintetici aromatici, fra i quali si possono citare: i prodotti ottenuti per condensazione di acidi fenolsolfonici, cresolsolfonici o naftalinsolfonici con formaldeide; gli idrocarburi aromatici solfonati di peso molecolare elevato come pure altri prodotti quali le polisolfammidi e gli acidi polidrossipoliarilsolfonsolfonici;

2) gli alchisolfocloruri (detti talvolta « prodotti concianti sintetici a base di olio »);

3) i concianti resinici interamente o quasi interamente idrosolubili. Fra questi prodotti si trovano dei prodotti ottenuti per condensazione della formaldeide con la diciandiammide, con l'urea o con la melamina.

B) I concianti inorganici o « tannini minerali » (a base di sali di cromo, di alluminio, di ferro, di zirconio, ecc.).

I prodotti concianti descritti nei paragrafi *A*) e *B*) sono da classificare in questa voce, anche se sono mescolati tra loro (ad esempio, sintani organici mescolati con sali di cromo o di alluminio) o se sono mescolati con prodotti concianti naturali.

Questa voce comprende, inoltre, i prodotti che oltre al loro uso principale come prodotti concianti sintetici, servono anche per alcuni usi secondari (per rendere uniforme la tintura, per il candeggio, ecc.).

Questa voce non comprende:

a) i lignosolfiti (n. 38.06);

b) le bozzime preparate, gli appretti preparati e le preparazioni per la mordenzatura, usati nell'industria del cuoio, purchè non siano impiegati principalmente come concianti (n. 38.12).

II) I maceranti artificiali per conceria.

Sono preparazioni molto diverse, di materia complessa, atte a provocare l'eliminazione della sostanza proteica interfibrillare e, generalmente anche della calce, ancora contenute nel derma delle pelli scarnificate.

Queste preparazioni hanno per effetto di ammorbidire le pelli e renderle così più atte a subire la concia. Sono ordinariamente a base di enzimi, di diastasi microbiche selezionate, di pancreatina, ecc., mescolate talvolta con prodotti atti a eliminare la calce e con supporti quali la crusca o la farina di legno.

Pag. 322 - *Voce* 32.09; *lettera* D):

Sostituire tutta la lettera *D*) con la seguente:

D) PIGMENTI MACINATI DEL GENERE DI QUELLI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI PITTURE

Questa voce comprende anche i pigmenti macinati (cioè mescolati intimamente) del genere di quelli utilizzati per la fabbricazione di pitture.

Si tratta di pigmenti generalmente macinati in un olio siccativo, in essenza di trementina, in benzina o in acqua ragia minerale (white spirit) o in una vernice. Sono presentati allo stato liquido o pastoso. Tuttavia, i pigmenti in mezzo acquoso seguono il regime loro proprio.

Le dispersioni concentrate di sostanze coloranti (in materie plastiche, in gomma, ecc.) che non sono del genere di quelle destinate alla fabbricazione di pitture, rientrano nelle voci nn. 32.05, 32.06 o 32.07, secondo i casi.

I pigmenti preparati presentati allo stato solido devono essere classificati sia nella voce n. 32.08 (pigmenti preparati per la ceramica, per la smalteria o per la vetreria), sia nella voce n. 32.09 (pitture all'acqua e pigmenti all'acqua preparati per la rifinitura dei cuoi), sia ancora nelle voci dal n. 32.05 al n. 32.07 negli altri casi.

Pag. 324 - *Voce* 32.12:

Sostituire l'attuale Nota esplicativa con la seguente:

32.12 - Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina.

I mastici e stucchi di questa voce sono preparazioni di composizione molto variabile che si caratterizzano essenzialmente per la loro utilizzazione.

Alcuni (i mastici) sono utilizzati specialmente per otturare fessure, per assicurare la perfetta tenuta e, in alcuni casi, per assicurare la fissazione o l'aderenza dei pezzi. A differenza delle colle e di altri adesivi, essi si applicano in strati spessi.

Altri (gli stucchi) si adoperano principalmente per ugualizzare superfici irregolari o per permettere l'applicazione ulteriore di pitture o di vernici.

Si distinguono dalle pitture, vernici e prodotti simili, per il loro tenore elevato di materie di carica e, a volte, di pigmenti. Tale tenore, infatti, è abitualmente molto superiore a quello dei leganti e solventi o dei liquidi di dispersione.

Queste preparazioni si presentano, molto spesso, allo stato più o meno pastoso e generalmente induriscono dopo l'impiego. Alcune, però, si presentano allo stato solido o pulverulento. Sono rese pastose all'atto dell'impiego, sia con trattamento termico (ad esempio, fusione), sia con l'aggiunta di un liquido (ad esempio, acqua). Questi prodotti sono generalmente applicati a mezzo di una spatola.

* * *

Questa voce comprende principalmente:

1) i mastici a base di olio, composti essenzialmente di oli essicativi, di materie di carica che reagiscono con l'olio o inerti e di agenti indurenti. Il più conosciuto tra questi è il mastice da vetraio;

2) i mastici a base di vetro solubile, che generalmente si presentano allo stato pastoso, costituiti da una soluzione acquosa di silicato di sodio e di silicato doppio di sodio e di potassio addizionata di materia di carica (quarzo in polvere, sabbia, fibre di amianto, ecc.) cui si aggiungono acceleratori di indurimento. Sono principalmente impiegati per stuccare le candele d'accensione, per rendere impermeabili i blocchi e i carters di motori, i radiatori, ecc. e per riempire alcuni giunti;

3) i mastici a base di ossicloruro di zinco, ottenuti a partire da ossido di zinco e da cloruro di zinco, ai quali si aggiungono agenti ritardanti e alle volte materie di carica. Sono usati per stuccare il legno, materie ceramiche e altre materie;

4) i mastici a base di ossicloruro di magnesio, ottenuti a partire dal cloruro di magnesio e da ossido di magnesio, ai quali si aggiungono materie di carica (ad esempio, farina di legno). Sono principalmente utilizzati per otturare fessure nei lavori di legno;

5) i mastici a base di zolfo, composti di zolfo mescolato a cariche inerti. Si presentano allo stato solido e sono adoperati per eseguire otturazioni dure, a perfetta tenuta e resistenti agli acidi, come pure per fissare pezzi;

6) i mastici a base di gesso che si presentano sotto forma di polveri fibrose e fioccose, costituiti da una miscela di gesso in proporzione di circa il 50 % e di prodotti quali fibre di amianto, cellulosa di legno, fibre di vetro, sabbia, ecc. e che, resi pastosi con l'aggiunta di acqua, sono usati per fissare viti, perni, caviglie, ganci, ecc.

7) i mastici e stucchi a base di materie plastiche artificiali con l'aggiunta, in proporzione elevata (fino all'80 per cento) di materie di carica molto diverse, quali argilla, sabbia ed altri silicati, biossido di titanio, polveri metalliche. Alcuni di essi sono usati dopo aggiunta di un induritore.

Sono principalmente utilizzati per assicurare la perfetta tenuta di alcuni giunti, per pareggiare pavimenti, come stucchi per facciate, come mastici o stucchi per carrozziere, per riparare pezzi metallici o per fissarli ad altre materie, ecc.;

8) i mastici a base di ossido di zinco e di glicerina, adoperati per la confezione di rivestimenti resistenti agli acidi, per fissare pezzi di ferro nella porcellana o per raccordare tubi;

9) i mastici a base di gomma, composti, ad esempio, da tioplasto aggiunto di materie di carica (grafite, silicati, carbonati, ecc.) e, in alcuni casi, di un solvente organico. Sono utilizzati, dopo l'aggiunta di un induritore, per la confezione di rivestimenti protettori flessibili e resistenti agli agenti chimici ed ai solventi, come pure per il calafataggio,

10) i mastici a base di cera (cera per lutare), costituiti da cere (di qualsiasi specie) alle quali spesso si aggiungono, per aumentare il potere adesivo, resine, gommalacca, gomma, esteri resinici, ecc. Sono anche considerati come mastici a base di cera, quelli nei quali la cera è interamente o parzialmente sostituita da prodotti quali l'alcole cetilico, l'alcole stearico, ecc. Fra questi prodotti, si possono citare i mastici da innesti e i mastici da bottaio;

11) i mastici e cementi di resina sono costituiti da resine naturali (gommalacca, dammara, colofonia) o da resine artificiali (resine alchidiche, resine cumaroniche) mescolate tra loro e, molto spesso, addizionate di altre materie quali cere, oli, bitumi, gomma, mattoni pestati, calce, cemento o qualsiasi altra carica minerale.

È da precisare che alcuni di questi mastici sono già compresi in altre categorie di mastici, soprattutto fra quelli a base di materie plastiche artificiali o di gomma. I mastici di questa categoria hanno applicazioni multiple: sono utilizzati, specialmente, come masse di riempimento nell'industria elettrotecnica, per la stuccatura del vetro, dei metalli o degli oggetti di porcellana. Sono generalmente applicati dopo essere stati resi fluidi per fusione.

Sono pure comprese in questa categoria le ceralacche, che sono costituite essenzialmente da una miscela di materie resinose (ad esempio, gommalacca, colofonia), da cariche minerali e da materie coloranti: questi due ultimi prodotti sono incorporati in proporzione generalmente elevata. Si utilizzano per riempire cavità, per assicurare la perfetta tenuta di apparecchi di vetro, per apporre sigilli, ecc.

Sono, tuttavia, escluse da questa voce le ceralacche che, per la loro composizione o per la loro presentazione, sono da classificare nelle voci n. 34.04 o n. 98.09, secondo il caso.

* * *

Per alcuni di questi prodotti, la miscela dei vari componenti o l'aggiunta di alcuni di essi, deve essere effettuata al momento dell'impiego.

Tali prodotti sono da classificare in questa voce a condizione che i vari componenti costitutivi siano riuniti in imballaggi destinati alla vendita al minuto tal quali e che siano riconoscibili, sia per la loro natura che per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni degli altri. Tuttavia, per i prodotti ai quali deve essere incorporato un agente di indurimento al momento dell'impiego, il fatto che tale agente non è presentato contemporaneamente, non esclude i medesimi da questa voce, purchè essi per la loro composizione, per la loro condizionatura, ecc., siano riconoscibili come destinati ad essere utilizzati come mastici o stucchi.

Questa voce non comprende:

a) la resina naturale, in alcuni paesi denominata « mastice », « gomma mastice » o « resina mastice » (n. 13.02);

b) il gesso, la calce ed i cementi (nn. 25.20, 25.22 e 25.23);

c) i mastici d'asfalto ed altri mastici bituminosi (n. 27.16);

d) i cementi e altri prodotti di otturazione dentaria (n. 30.05);

e) le peci da birrai, gli agglomeranti per anime da fonderia a base di prodotti resinosi e gli altri prodotti della voce n. 38.10;

f) i cementi e malte, refrattari (n. 38.19).

Pag. 328 - *Voce* 33.05; *riga* 4ª:

Dopo la parola « alcole » togliere il punto e mettere punto e virgola ed aggiungere quanto segue: « altre possono contenere le quantità di alcole necessarie per assicurare la loro conservazione (ad esempio, acqua di amamelide). ».

Pag. 328 - *Voce* 33.06; *riga* 1ª *e* 2ª:

Eliminare le parole seguenti: « essenzialmente » « tal quali ».

Pag. 332 - *Voce* 34.01:

Eliminare dopo il paragrafo 9) la seguente frase: « I prodotti compresi... di sintesi ».

Pag. 332 - *Voce* 34.01; *riga* 13ª:

Aggiungere prima della frase: « Oltre le esclusioni già ricordate, questa voce non comprende »:
quanto segue:

« I prodotti in barre, in pezzi, in pani, di questa voce possono contenere prodotti organici tensioattivi di sintesi, purchè il sapone prevalga in peso rispetto ai prodotti tensioattivi. ».

Pag. 336 - *Voce* 34.07; *paragrafo* A); *riga* 6ª *e* 7ª:

Eliminare le seguenti parole: « ad esempio eteri di cellulosa » e mettere un punto dopo la parola « leganti ».

Pag. 340 - *Voce* 35.05; *comma* 1º (già modificato); 3ª *e* 4ª *riga*:

Al posto di: « modificati per ossidazione, eterificazione o altrimenti. », leggere: « modificati per ossidazione ».

Inserire dopo la lettera *c*) la seguente nuova esclusione:

d) gli amidi e le fecole modificati per eterificazione o per esterificazione (n. 39.06);

Pag. 341 - *Voce* 35.06; *ultima riga*:

Togliere il punto dopo la parola « adesive » e mettere una virgola ed aggiungere quanto segue: « come pure i prodotti aventi le caratteristiche di mastici e stucchi della voce n. 32.12. ».

Pag. 345 - *Voce* 36.05; *comma* 3°; *righe da* 9 *a* 13:

Sostituire la frase: « Altri trovano impiego... delle bombe antigrandine. » con quanto segue:

« Altri trovano impiego nell'industria, nell'agricoltura, ecc.; è il caso, in particolare, dei petardi da strada ferrata, dei razzi porta-gomena, degli stoppini paraffinati in strisce o a sezione rotonda per accendere lampade da minatori, degli stoppini simili per accendisigari, degli oggetti denominati « capsule », ma non aventi carica esplosiva, che generalmente consistono in un tubo di fibre cellulosiche con una estremità impregnata di una materia infiammabile, utilizzati per provocare l'accensione della miscela aria-carburante nei motori Diesel o semi-Diesel o per il riscaldamento delle teste dei cilindri in questi motori, dei razzi e delle bombe antigrandine. ».

Pag. 345 - *Voce* 36.05:

Alla fine dell'esclusione *b*), togliere il punto, mettere punto e virgola e dopo aggiungere l'esclusione *c*) seguente:

« *c*) le cartucce a salve, che contengono una carica esplosiva, utilizzate per l'avviamento dei motori a combustione interna (n. 93.07). ».

Pag. 352 - *Voce* 38.01:

Sostituire l'attuale Nota Esplicativa con la seguente:

38.01 - Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio.

Questa voce comprende:

1) La grafite artificiale, varietà di carbonio generalmente preparata al forno elettrico scaldando, ad una temperatura sufficiente per ottenere la grafitizzazione dell'insieme (dello ordine da 2000 a 2700° C.), una miscela di polveri finemente macinate di coke (generalmente coke di petrolio, ma alle volte anche coke d'antracite, di storta, di pece, ecc.) con leganti di natura *carboniosa*, come peci o catrami, sotto l'azione catalitica di prodotti presenti nella miscela, quali la silice o l'ossido di ferro.

La miscela è prima estrusa o stampata sotto pressione in blocchi di sezione quadrata o rotonda, che sono in seguito sottoposti, sia ad una cottura preliminare a 1000° C. circa e quindi a grafitizzazione, sia direttamente alla grafitizzazione.

Si ottiene così un prodotto che ha un peso specifico apparente da 1,5 a 1,6 circa, e una struttura microscopica cristallina omogenea che i raggi X mostrano essere quella della grafite.

L'analisi chimica conferma anche che si tratta di grafite (precipitazione dell'acido grafitico).

Oltre alla grafite artificiale di qualità ordinaria, si conoscono:

a) la grafite artificiale di purezza nucleare, cioè la grafite ottenuta con particolari processi, che contiene una parte per milione o meno di boro e che ha una sezione di assorbimento totale efficace per i neutroni termici di 5 millibarns o meno per atomo.

Questo prodotto, che ha un tenore molto basso in ceneri (20 p.p.m. o meno), è impiegato come moderatore o riflettore nei reattori nucleari;

b) La grafite artificiale, impregnata o impermeabilizzata, cioè la grafite che viene impregnata sotto vuoto con catrami o con resine o con soluzioni di zuccheri o con altri prodotti organici allo scopo di aumentarne la densità o l'impermeabilità ai gas; successivamente i blocchi vengono di nuovo cotti e sottoposti a grafitizzazione del carbonio residuo dei prodotti aggiunti.

L'operazione di impregnazione può essere ripetuta più volte in modo da raggiungere una densità più elevata (1,9 o più) o un'alta impermeabilità.

La grafite impregnata può essere di purezza nucleare.

La grafite artificiale compresa in questa voce si presenta generalmente sotto forma di polveri, scaglie, blocchi, placchette, barre e bastoni. I blocchi e le placchette sono utilizzati, per taglio e lavorazione molto accurata (sotto tolleranze rigorose in modo da ottenere uno stato superficiale adatto), alla fabbricazione di spazzole o di altre parti per usi elettrici o elettrotecnici della voce n. 85.24 e di parti di reattori nucleari.

Sono ugualmente compresi in questa voce i cascami e rottami di lavori, nonchè i lavori usati, che possono servire soltanto per il recupero della grafite artificiale.

Per contro, questa voce non comprende:

a) la grafite di storta o carbone di storta, talvolta impropriamente chiamata «grafite artificiale» (n. 27.05);

b) i blocchi, placchette, barre e semilavorati simili di carbonio amorfo o di grafite naturale o artificiale agglomerata con un legante di natura carboniosa, ottenuti per cottura ad una temperatura insufficiente (da 1000 a 1200° C.) per ottenere una grafitizzazione effettiva (n. 38.19);

c) i blocchi, placchette, barre e semilavorati simili di grafite artificiale e che contengono, inoltre, sia resine artificiali o polveri di metalli comuni (n. 38.19), sia argento in polvere (n. 71.05);

d) la grafite artificiale a superficie rettificata, lavorata al tornio, al trapano, alla fresa, ecc., tagliata o trasformata in pezzi e oggetti, che, se non sono stati costruiti per usi elettrici, sono generalmente da classificare nella voce n. 68.16 (ad esempio, filtri, rondelle, cuscinetti, stampi, mattoni refrattari agli acidi, ecc.); gli oggetti per usi elettrici sono da classificare nella voce n. 85.24;

e) i lavori refrattari al fuoco, cotti come i prodotti ceramici, a base di grafite artificiale (nn. 69.02 e 69.03).

2) La grafite colloidale, costituita da grafite naturale o artificiale, finemente divisa, in sospensione colloidale nell'acqua, o in altri mezzi diversi dall'olio (ad esempio alcole). Queste sospensioni colloidali di grafite possono essere stabilizzate con l'aggiunta di piccole quantità di prodotti quali il tannino o l'ammoniaca. La grafite colloidale è generalmente allo stato semifluido ed è specialmente utilizzata per la preparazione di lubrificanti e per le sue proprietà conduttrici di elettricità.

Pag. 366 - *Voce* 38.18; *comma* 1°; *riga* 3ª:

Dopo le parole «di prodotti simili» togliere il punto e mettere una virgola ed aggiungere quanto segue: «anche se possono essere utilizzati per altri usi (sgrassatura, smacchiatura, ecc.).».

Pag. 367 - *Voce* 38.19; *paragrafi* 5) *e* 6):

Sostituire i paragrafi 5) e 6) con quanto segue:

«5) I policlorodifenili (miscele di derivati clorurati del difenile) e le cloroparaffine. (I policlorodifenili e le cloroparaffine solidi che presentano il carattere di cere artificiali rientrano nella voce n. 34.04).

6) Le miscele di polietilenglicoli, di peso molecolare molto basso, ad esempio le miscele di di-,tri- e tetraetilenglicoli.

(Gli altri polietilenglicoli rientrano nella voce n. 39.01 o, se presentano il carattere di cere artificiali, nella voce n. 34.04.)».

Pag. 370 - *Voce* 38.19:

Dopo il paragrafo 38), prima della lettera *B*), aggiungere i paragrafi 39), 40) e 41) seguenti:

39) I «carboni» (esclusi quelli della voce n. 38.01), in composizioni metallografitiche o altre, presentati sotto forma di blocchi, di placchette, di barre o di semilavorati simili.

Questa denominazione comprende un insieme di semilavorati (specialmente blocchi e placchette) per la fabbricazione di spazzole di macchine elettriche o di altri apparecchi elettrotecnici, a base di sostanze carboniose, impiegate da sole o in miscela con altre sostanze.

Questi prodotti sono, generalmente, dei seguenti tipi:

a) « Carboni » ottenuti per cottura, a temperatura da 1000 a 1200° C, insufficiente per ottenere una grafitizzazione effettiva, di miscele di coke finemente macinati o di neri (nerofumo o nero di gas) e di polveri di grafite naturale o artificiale, con leganti di natura carboniosa quali le peci o i catrami.

I prodotti così ottenuti non hanno una struttura omogenea: al microscopio, si distinguono granuli di grafite e granuli di carbonio amorfo e, all'analisi chimica, si ottiene un precipitato di acido grafitico più debole di quello ottenuto dalla grafite artificiale della voce n. 38.01;

b) composizioni metallografitiche, ottenute con una tecnica analoga a quella della sinterizzazione (agglomerazione, stampaggio e cottura) partendo da miscele di polveri di grafite e di polveri di metalli comuni (rame, cadmio o leghe di questi metalli), la cui proporzione può variare tra 10 e 95 per cento;

c) composizioni contenenti resine artificiali, ottenute mescolando polveri di grafite naturale o artificiale con resine artificiali (specialmente bachelite) la cui proporzione eccede raramente il 20 per cento; la miscela è quindi stampata e successivamente cotta in modo da provocare la polimerizzazione della resina.

In particolare, i blocchi e le placchette, ottenuti con i suddetti prodotti, misurano generalmente mm. 200 × 100 × 35 o mm. 150 × 70 × 30 e sono principalmente utilizzati per la fabbricazione, mediante taglio e lavorazione molto accurata (sotto tolleranze rigorose e in modo da ottenere uno stato superficiale adatto), di spazzole per usi elettrici o elettrotecnici della voce n. 85.24.

Gli stessi semilavorati di grafite artificiale rientrano nella voce n. 38.01. Quelli che — caso molto raro — contengono polvere d'argento, sono da classificare nella voce numero 71.05.

Sono ugualmente esclusi da questa voce i blocchi tagliati in forme speciali, lavorati a superficie rettificata, ecc. (che rientrano generalmente nella voce n. 68.16 o 85.24) e i lavori refrattari al fuoco, cotti come i prodotti ceramici, a base di carbonio amorfo o di grafite naturale (n. 69.02 o 69.03).

40) Composizione in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose.

Questi prodotti consistono essenzialmente in una miscela di antracite e di pece di catrame di carbone fossile che agisce da agglomerante.

Si presentano generalmente sotto forma di piccoli blocchi, che introdotti nella parte superiore di una guaina metallica, rammolliscono sotto l'azione del calore, prendono forma nell'interno della guaina producendo così un elettrodo continuo per forno, che non comporta arresti, al contrario di quanto avviene per gli elettrodi prefabbricati che devono essere cambiati ogni volta che raggiungono un'usura completa.

Il tipo più conosciuto di queste composizioni è la « pasta Söderberg ».

Per il rivestimento interno dei forni si utilizzano composizioni in pasta, simili, che induriscono sul posto.

41) Alcuni elementi non montati, tagliati, di materie piezoelettriche (diverse dal quarzo, dalla tormalina, ecc. delle voci n.ri 71.02 e 71.03).

Le materie più correntemente usate per la preparazione degli elementi piezoelettrici che rientrano in questa voce sono:

a) il sale di Seignette (tartrato doppio di potassio e di sodio tetraidrato); il tartrato di etilendiammina; gli ortomono-fosfati di ammonio, di rubidio, di cesio e i cristalli misti di questi ultimi;

b) il titanato di bario, lo zircotitanato di piombo; il metaniobato di piombo; lo zircotitanato doppio di piombo e di stronzio; il titanato di calcio, ecc.

Si possono ottenere tagliando con precisione, nel senso del loro asse elettrico, i cristalli coltivati di elevata qualità (i cristalli non tagliati seguono il regime loro proprio — Capitolo 28 o 29 se sono composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente; nel caso contrario, devono essere classificati in questa voce).

Rientrano ugualmente in questa voce gli elementi policristallini polarizzati dei prodotti del paragrafo *b*), non montati.

Pag. 375 - *Voce* 39.01; *comma* 1° *e* 2°; *righe da* 1 *a* 11:

Sostituire il comma 1° e 2°: «La condensazione e....... artificiali (ad esempio ftalato di glicerina).» con quanto segue:

«I prodotti di condensazione e di policondensazione si ottengono per reazione tra più molecole di una stessa specie chimica o di specie chimiche differenti, con eliminazione di prodotti semplici quali l'acqua; in questi prodotti, per conseguenza, le unità strutturali sono normalmente legate tra loro con gruppi funzionali.

Devono anche essere considerati appartenenti a questa categoria, i prodotti le cui unità strutturali sono legate tra loro da gruppi funzionali, ottenuti da materie il cui impiego non comporta eliminazione di acqua o di altri composti semplici; tra questi prodotti si possono citare quelli detti di poliaddizione (che si ottengono ad esempio per apertura di un anello o a seguito di un riassestamento intramolecolare).

I prodotti delle categorie precitate sono compresi in questa voce anche quando siano stati successivamente polimerizzati.

È da notare che, salvo qualche eccezione (veggasi Nota 2 del Capitolo), questa voce non comprende quei prodotti di condensazione che non posseggono il carattere di alti polimeri artificiali (ad esempio, ftalato di dibutile (n. 29.15), paraldeide (n. 29.11), miscele di polietilenglicoli, di peso molecolare molto basso (n. 38.19).».

Pag. 376 - *Voce* 39.01; *paragrafo* B); *riga* 13ª:

Eliminare la parola: «antipiega».

Pag. 376-377 - *Voce* 39.01; *paragrafo* D):

Sostituire il paragrafo *D*) con quanto segue:

«*D*) I poliesteri non saturi.

Questi prodotti sono preparati per condensazione di poliacidi quali gli acidi maleico, fumarico, itaconico e ftalico, con polialcoli, saturi o non, quali il glicole etilenico e la glicerina. Devono contenere almeno un composto non saturo.

Sono quindi suscettibili di essere polimerizzati dando prodotti termoindurenti.

Generalmente sono mescolati con idrocarburi non saturi liquidi (come lo stirolo) o con esteri metacrilici che si copolimerizzano con i gruppi non saturi dei poliesteri. Queste resine che sono liquide, servono principalmente alla fabbricazione di prodotti laminati armati con fibre di vetro e di prodotti stampati trasparenti, termoindurenti.

Rientrano in questa categoria le resine alliliche preparate per condensazione di poliacidi con l'alcole allilico (ftalato di diallile, ad esempio) e polimerizzazione in macromolecole tridimensionali. La polimerizzazione può essere limitata alla formazione di prepolimeri solubili in solventi organici.».

Pag. 377 - *Voce* 39.01; *paragrafo* E):

Sostituire il paragrafo *E*) con quanto segue:

«*E*) Alcuni altri prodotti di policondensazione e di poliaddizione.

Appartengono specialmente a questo gruppo:

1) le poliammidi, cioè i prodotti di policondensazione di acidi organici bibasici con diammine o di policondensazione di alcuni amminoacidi (ad esempio, acido 11-ammino-undecanoico); invece degli amminoacidi si possono impiegare i lattami corrispondenti

(ad esempio, epsilon-caprolattame). Oltre al loro impiego come materie tessili, questi prodotti sono molto utilizzati come materie termoplastiche da stampaggio. Hanno notevole resistenza allo stiramento e all'urto;

2) i poliesteri lineari di policondensazione, quali i prodotti di policondensazione dell'acido tereftalico o dell'acido adipico con il glicole;

3) i policarbonati, che sono poliesteri ottenuti, ad esempio, partendo da fosgene e da 2,2-di-(p-ossifenil)-propano;

4) i polieteri, ad esempio, i poliossimetileni (resine acetaliche), ottenuti partendo dalla formaldeide, i poliossietileni (polietilenglicoli), i poliossipropileni (polipropilenglicoli);

5) le polietilenimmine;

6) i poliuretani, alcuni dei quali sono termoindurenti.».

Pag. 377 – *Voce* 39.01; *paragrafo F*):

Sostituire il paragrafo *F*) con quanto segue:

« *F*) Le resine epossidiche o etossiliniche.

Sono ottenute partendo da polifenoli e da polialcoli con sostanze contenenti un gruppo epossidico (ad esempio epicloridrina). Sono impiegate come colle (specialmente per unire metalli), come masse per stampaggio, basi per vernici, ecc.

Pag. 377 – *Voce* 39.01; *lettera G*):

Sostituire la psima frase: « Sono prodotti di condensazione organo-ossisilicici. » con la seguente frase:

Sono prodotti di costituzione chimica non definita, la cui molecola contiene più di un legame silicio-ossigeno-silicio e che contengono gruppi organici fissati agli atomi di silicio per mezzo di legami diretti silicio carbonio.

Pag. 377 – *Voce* 39.02; *righe da* 1 *a* 10:

Sostituire i primi tre comma:

« Per polimerizzazione ...... artificiali (ad esempio la paraldeide). », con quanto segue:

« I prodotti di polimerizzazione provengono dall'unione di più molecole semplici della stessa specie chimica (monomeri) contenenti legami multipli tra atomi di carbonio; le molecole semplici si uniscono, per apertura di questi legami, a formare delle macromolecole con legami diretti tra atomi di carbonio; i prodotti di copolimerizzazione si ottengono partendo da molecole semplici di specie chimiche differenti.

Questa voce comprende una grande varietà di sostanze termoplastiche e di resine artificiali solubili. È però da rilevare che i prodotti della voce n. 39.01 rientrano in detta voce, anche se sono stati successivamente polimerizzati. È opportuno notare che, salvo alcune eccezioni (veggasi la Nota 2 del Capitolo), questa voce non comprende i prodotti di polimerizzazione che non hanno il carattere di materie plastiche artificiali (ad esempio, gli alchilideni in miscela, conosciuti sotto il nome di tripropilene, tetrapropilene, diisobutilene, triisobutilene, ecc.».

Pag. 378 – *Voce* 39.02; *paragrafo* 4); *riga* 3ª:

Eliminare le parole: « e immine ».

Pag. 381 – *Voce* 39.06; *comma* 3º:

Al posto di: « I nitrati di amido, ... questa voce. », leggere:

« Gli amidi e le fecole modificati per eterificazione o per esterificazione sono anche compresi in questa voce. Fra gli amidi e le fecole eterificati, si possono citare gli amidi e le fecole che comportano gruppi ossietilici, idrossipropilici o carbossimetilici e, fra gli amidi e le fecole esterificati, gli acetati di amido utilizzati principalmente nell'industria tessile e nella industria cartaria e i nitrati di amido utilizzati nella fabbricazione di esplosivi. ».

VOLUME II

Pag. 417 – *Voce* 44.03; *righe da* 9 *a* 11:

Sostituire la frase: «di linee telefoniche......., i puntelli, ecc.» con quanto segue: «di linee telefoniche e telegrafiche, il legno per miniere, il legno (anche spaccato in quarti) per la triturazione e il legno per la fabbricazione dei fiammiferi, della lana di legno, ecc., i piuoli, i picchetti e pali di sostegno, non spaccati nè appuntiti, i puntelli, ecc.».

Pag. 425 – *Voce* 44.21; *terzultimo comma*:

Al posto di: «Le casse e gli imballaggi .... di carta, ecc.», leggere:

«Le casse e gli imballaggi di questa voce possono essere chiodati o connessi in altro modo (per esempio, ad incastro a maschio e femmina, ecc.). Essi possono, inoltre, essere muniti di un coperchio a cerniera, di impugnature, di un sistema di chiusura, di supporti o di piedi, o anche foderate internamente di metallo, di tessuto, di carta, ecc., senza però che l'assenza di questi elementi accessori possa, anche se questi elementi sono necessari per l'uso particolare al quale queste casse e imballaggi sono destinati, farli considerare come incompleti ai sensi di questa voce.».

Pag. 432 – *Voce* 45.04; *comma* 1º, 2º *e* 3º; *righe da* 1 *a* 10:

Sostituire le frasi:

«I prodotti....... nelle forme più svariate.» con quanto segue:

I prodotti compresi in questa voce sono ottenuti agglomerando sotto pressione ed a caldo sughero frantumato, granulato o polverizzato, sia in presenza di un legante (gomma non vulcanizzata, colla, resine artificiali, catrame, gelatina, ecc.), sia senza legante. In questo ultimo caso la temperatura raggiunge i 300º C, di modo che, la resina naturale contenuta nel sughero sostituisce il legante.

Il sughero agglomerato, semplicemente impregnato di olio, anche rinforzato con tessuto o con carta, e non avente il carattere del linoleum o di altri simili prodotti della voce n. 59.10, è da classificare in questa voce.

Il sughero agglomerato conserva la maggior parte delle qualità del sughero naturale e principalmente la proprietà di essere un ottimo isolante termico e acustico. Ma, in molti casi, l'aggiunta di leganti utilizzati per l'agglomerazione ne modifica alcune caratteristiche e specialmente il peso specifico, la resistenza alla trazione e alla rottura.

Inoltre, il sughero agglomerato possiede la facoltà di poter essere stampato direttamente nelle forme più svariate.

Pag. 433 – *Capitolo* 46; *Considerazioni Generali*; *punto* 5); *riga* 1ª:

Al posto di: «un'anima di fibre tessili, anche filate,», leggere: «un'anima di materia tessile (fibre non filate, fili, trecce, ecc.),».

Pag. 444 – *Voce* 48.01; *esclusione* a); *riga* 2ª:

Sostituire il punto e virgola dopo «(n. 30.04)» con una virgola e aggiungere quanto segue: «, come pure le creme, encaustici, lucidi, ecc. su supporti di ovatta (n. 34.05);».

Pag. 449 – *Voce* 48.07; *paragrafo* 1); *riga* 4ª *e* 5ª:

Sostituire la frase: «la carta micacea, cioè ricoperta di polvere o di scaglie di mica,» con la seguente: «la carta ricoperta di polvere di mica,».

Pag. 449 – *Voce* 48.07; *esclusione* d):

Leggere l'esclusione *d)* come segue:

«*d)* la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01) e la carta impregnata o spalmata di detergenti (n. 34.02);».

Pag. 455 – *Voce* 48.15; *esclusioni:*

1) Inserire la seguente nuova esclusione *a*):

« *a*) la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01) e la carta impregnata o spalmata di detergenti (n. 34.02); »

2) Le attuali esclusioni da *a*) a *k*), divengono le nuove esclusioni da *b*) a *l*).

Pag. 490 – Voce 53.01; *lettera* B); *paragrafo* 1):

Sostituire il paragrafo 1) con il seguente:

« 1) le lane lavate a dosso: sono quelle che sono state lavate con acqua fredda, sia sul dosso stesso dell'animale, sia dopo l'abbattimento del medesimo ma prima di essere separate dalla pelle; esse sono pulite in modo difettoso; ».

Pag. 547 – *Voce* 59.17; *lettera* A); *paragrafo* 3):

Sostituire il paragrafo 3) con il seguente:

« 3) Tessuti filtranti, anche impregnati, dei tipi generalmente usati per presse di oleifici o per usi tecnici analoghi (raffinazione dello zucchero, filtraggio dei mosti od ogni altra operazione simile di filtraggio). Rientrano in questa voce i tessuti per fiscole e bruscole, alcuni tessuti spessi e pesanti fatti di lana, di peli o di crine, alcuni tessuti greggi di fibre tessili sintetiche (specialmente di nylon) più sottili dei precedenti ma di una tessitura fitta e di una caratteristica rigidità, come pure gli stessi tessuti fabbricati con capelli. ».

Pag. 569 – *Sezione XII*; *Titolo:*

Leggere il titolo come segue:

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE;
OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE);
PIUME APPRETTATE E ARTICOLI DI PIUME;
FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

Pag. 574 – *Voce* 64.05; *esclusione* a); *riga* 1ª *e* 2ª:

Leggere: « di materia plastica artificiale, » invece di: « di materia tessile artificiale ».

Pag. 595 – *Voce* 68.04; *riga* 2ª:

Dopo le parole: « o di materie abrasive. » togliere il punto ed aggiungere quanto segue: « , come pure le pietre abrasive per lisciatoi, anche montate nei loro dispositivi « portapietre » per l'attacco sul corpo del lisciatoio. ».

Pag. 602 – *Voce* 68.15; *righe da* 1 *a* 17:

Sostituire i primi tre comma: « Questa voce ...., oppure di amianto. » con quanto segue:

« Questa voce comprende, da un lato, la mica naturale, che abbia subito un processo di lavorazione superiore al clivaggio o alla raffilatura (specialmente taglio) e, dall'altro, i prodotti ottenuti per agglomerazione di mica, la mica in pasta o mica ricostituita e i prodotti di queste materie.

I fogli e le laminette sottili ottenuti per semplice clivaggio dai blocchi di mica estratti dalla miniera (« books ») e per raffilatura, rientrano nella voce n. 25.26.

Rientrano, invece, in questa voce i prodotti ottenuti per taglio da questi fogli e da queste laminette.

Questi prodotti, tagliati allo stampo tagliente, presentano i margini netti.

La mica naturale si usa molto frequentemente tal quale sotto forma di fogli o di laminette. Tuttavia, per gli inconvenienti (piccola dimensione dei cristalli, mancanza di flessibilità, elevato prezzo di costo, ecc.) che essa presenta per molti usi, si utilizzano molto

spesso gli aggregati di mica (ad esempio, micanite, micafolium) composti da «splittings» (mica sfaldata in lamine irregolari) giustapposti e/o sovrapposti, uniti insieme con un legante (gomma lacca, resine naturali o sintetiche, asfalto, ecc.).

Questi prodotti si presentano sotto forma di fogli, di placche o di nastri di qualsiasi spessore, di superficie, talvolta, abbastanza considerevole e generalmente rivestiti, su di una, o più spesso sulle due facce, di tessuti di fibre tessili, di tessuti di fibre di vetro, di carta oppure di amianto.

Si ottengono ugualmente fogli sottili di mica, ma senza agglomerante, partendo dai cascami ridotti in polvere, quindi in pasta, con un procedimento nello stesso tempo termico, chimico e meccanico, che ricorda quello della fabbricazione della carta (mica ricostituita).

Questi fogli sottili sono, sia incollati con un legante flessibile su carta o su tessuto, sia utilizzati per la fabbricazione di lamine e di strisce di uno spessore determinato che si raggiunge sovrapponendo parecchi fogli sottili e incollandoli con leganti organici. ».

Pag. 603 - *Voce* 68.15:

1) Sostituire le esclusioni *b*) e *c*) con la seguente:

« *b*) la carta ed i cartoni ricoperti di polvere di mica (nn. 48.07 o 48.11), come pure i tessuti ricoperti di polvere di mica (n. 59.12), da non confondere con gli agglomerati di mica o con la mica ricostituita, qui sopra descritti; ».

2) Le attuali esclusioni *d*), *e*) ed *f*), divengono le nuove esclusioni *c*), *d*) ed *e*).

Pag. 603 - *Voce* 68.16; *paragrafo* 9):

Sostituire il paragrafo 9) « i lavori .... per collezioni, ecc.) » con il seguente:

9) i lavori di carbonio o di grafite naturale o artificiale (anche di purezza nucleare), per usi diversi da quelli elettrici ed elettrotecnici e specialmente: i filtri, rondelle, cuscinetti, tubi e guaine come pure i mattoni e i quadrelli che hanno subito una lavorazione; gli stampi per la fabbricazione di piccoli pezzi di un delicato rilievo (monete, medaglie, soldati di piombo per collezioni, ecc.).

Sono, invece, esclusi da questa voce:

a) i blocchi, placchette e semilavorati simili di grafite artificiale o di carbonio, che servono principalmente alla fabbricazione, per taglio, di spazzole per usi elettrici o elettrotecnici (nn. 38.01 o 38.19, veggansi le Note Esplicative corrispondenti);

b) i lavori refrattari al fuoco, cotti come i prodotti ceramici, a base di materie carboniose (grafite naturale o artificiale, coke, ecc.) e di pece di catrame o di argilla (n. 69.02 o 69.03 secondo i casi);

c) i carboni, spazzole, elettrodi ed altri pezzi o oggetti per usi elettrici o elettrotecnici (n. 85.24).

Pag. 607 - *Voce* 69.03; *paragrafo* 1); *riga* 6ª:

Leggere: «, sostegni per crogiuli; lingottiere; ecc. » invece di: «, sostegni per crogiuoli, ecc. ».

Pag. 648 - *Voce* 71.05; *paragrafo* II):

Alla fine del paragrafo II), prima del paragrafo III), aggiungere quanto segue:

« Sono egualmente compresi in questa voce i blocchi, placchette, barre, bastoni, ecc., in composizioni metallografitiche a base di carbonio e che contengono argento (veggasi la Nota esplicativa della voce n. 38.19, paragrafo 39). ».

Pag. 665 - *Voce* 73.02; *riga* 19ª:

Dopo la parola: « particolari » aggiungere la parola: « generalmente ».

Pag. 665 - *Voce* 73.02:

Leggere: « paragrafo 10) » l'attuale paragrafo 9) ed inserire il seguente nuovo paragrafo 9):

« 9) il ferro-nichelio (veggansi le Considerazioni Generali del Capitolo 75); ».

Pag. 672 – *Voce* 73.11:

Sopprimere il primo comma: « Sono classificati in questa voce .... quattro nervature ».

Pag. 675 – *Voce* 73.15; *penultimo comma:*

Aggiungere a questo comma la frase seguente: « Questi acciai possono essere considerati come acciai legati. ».

Pag. 679 – *Voce* 73.20; *esclusioni:*

1) Inserire la seguente nuova esclusione *a*):

a) le fascette ed altri dispositivi specialmente costruiti per riunire gli elementi di una costruzione (73.21);

2) le attuali esclusioni da *a*) ad *e*) divengono le nuove esclusioni da *b*) ad *f*);

3) nuova esclusione *c*) (vecchia esclusione *b*); prima e seconda riga sopprimere le parole: « i dispositivi che servono a sostenere gli elementi tubolari di alcune impalcature, »

Pag. 679 – *Voce* 73.21; *comma* 1°:

Aggiungere alla fine del comma stesso, dopo « e 73.28 »:

« Sono ugualmente considerati come parti di una costruzione, le fascette ed altri dispositivi specialmente costruiti per riunire gli elementi di costruzioni, di forma tubolare o di altra forma. Queste fascette e dispositivi sono generalmente muniti di rigonfiamenti che comportano dei fori filettati nei quali sono introdotte, al momento del montaggio, le viti di serraggio che servono a fissarle sugli elementi di costruzioni. ».

Pag. 692 – *Voce* 73.38; *paragrafo* 3); *riga* 3ª:

Leggere: « , orinali e padelle da letto, vasi da notte, » invece di: « , orinali, padelle, vasi da notte, ... ».

Pag. 694 – *Voce* 73.40; *lettera* B); *paragrafo* 1); *riga* 1ª:

Dopo la parentesi e prima della parola « , sfere » aggiungere quanto segue: « , dispositivi di sospensione o di fissazione per catene di isolatori (bilancieri, anelli, uncini, occhielli o anelli ad asta, perni sferici,tenaglie di sospensione, tenaglie di ancoraggio, ecc.). ».

Pag. 694 – *Voce* 73.40; *lettera* B); *punto* 1); *riga* 7ª:

Dopo la parola « tubazioni » aggiungere: « (esclusi le fascette ed altri simili dispositivi riconoscibili come specialmente costruiti per riunire gli elementi tubolari o altri elementi di costruzioni metalliche, n. 73.21), ».

Pag. 704 – *Capitolo* 75; *Considerazioni Generali*; *paragrafo* I):

Sostituire il paragrafo I) con il seguente:

« I. – Se si impiega la garnierite, in:

A) fusione del minerale previamente agglomerato per sinterizzazione, in presenza di solfato di calcio (pietra da gesso) « gypsum », ottenendone una metallina di solfuri di nichelio e di ferro;

B) conversione (scorificazione del ferro) di questa metallina in solfuro di nichelio;

C) ossidazione mediante arrostimento, che trasforma il solfuro di nichelio in ossido;

D) riduzione mediante calcinazione al forno, in presenza di carbone, dell'ossido così ottenuto, previamente agglomerato con destrina o amido e stampato in piccoli cubi o in cilindretti.

Ultimata la riduzione, i cubi e i cilindri di nichelio metallico passano in tamburi rotanti, dove si puliscono rotolando gli uni sugli altri.

La garnierite può anche essere trattata al forno elettrico con un processo che la trasforma in ferro-nichelio impuro, che è, in seguito, affinato per desolforazione in un forno

speciale, dopo decarburazione e desiliciazione per soffiatura al convertitore. Un tale prodotto trova il suo impiego quasi esclusivo in siderurgia per apportare il nichelio necessario alla fabbricazione di alcuni acciai speciali; a questo titolo rientra nella voce n. 73.02.

Il ferro-nichelio impuro che, per la sua percentuale di zolfo (0,5 % o più), di fosforo ed altre impurezze, non può essere utilizzato come prodotto di aggiunta in siderurgia che dopo essere stato affinato, è considerato come prodotto intermediario della metallurgia del nichelio e rientra, a questo titolo, nella voce n. 75.01. ».

Pag. 704 – *Capitolo* 75; *Considerazioni Generali*; *paragrafo* II); *lettera* D):

Dopo la parola « arrostimento » togliere il punto e virgola ed aggiungere quanto segue: « (scoria di nichelio); ».

Pag. 704 – *Capitolo* 75; *Considerazioni Generali*:

Sostituire l'ultimo comma, in fondo alla pagina, con il seguente:

« Per ottenere direttamente alcune leghe rame-nichelio, si può trattare anche il solfuro doppio di rame e di nichelio. ».

Pag. 705 – *Capitolo* 75; *Considerazioni Generali*:

Sostituire il punto 3) con il testo seguente:

3) le leghe rame-nichelio (cupro-nichel), con aggiunta, talvolta, di alluminio, impiegate in usi molto diversi, secondo le rispettive proporzioni dei costituenti: monete, resistenze elettriche (tale è il caso della lega detta « constantana »), tubi di condensatori, pale di turbine, organi di pompe, di valvole, di tini, apparecchi per tintoria, costruzioni navali, ecc.

Pag. 706 – *Voce* 75.01; *paragrafo* 2); *riga* 5ª:

Aggiungere alla fine del paragrafo 2) quanto segue:

« Fra essi, si possono citare gli ossidi di nichelio impuri (specialmente le scorie di nichelio) ottenuti al momento del trattamento dei minerali solforosi nicheliferi e utilizzati principalmente per la preparazione di acciai speciali. ».

Pag. 712 – *Voce* 76.07:

1) Inserire la seguente nuova esclusione *a*):

« *a*) le fascette ed altri dispositivi specialmente costruiti per riunire gli elementi di una costruzione (n. 76.08);

2) Le attuali esclusioni *a*) e *b*) divengono le nuove esclusioni *b*) e *c*).

3) Nella nuova esclusione *b*) (antica esclusione *a*), sopprimere le parole: « nonchè i dispositivi necessari per montare gli elementi tubolari di alcune impalcature ».

(La menzione entro parentesi « (n. 76.16) » deve essere mantenuta).

Pag. 741 – *Voce* 82.02; *lettera* B):

Dopo il paragrafo *B*) 7), prima della riga 19ª, inserire quanto segue:

« Sono ugualmente compresi in questa voce gli sbozzi per lame da seghe. Sono considerati come tali, purchè siano dentati, i nastri anche tagliati o non per il lungo e i dischi che hanno un buco centrale che permette di fissarli all'albero di trasmissione. Questi oggetti sono generalmente di acciaio fino al carbonio. ».

Pag. 745 – *Voce* 82.05; *paragrafo* 2):

Sostituire il paragrafo 2) con il seguente:

« 2) gli utensili per forare, per alesare e per rettificare, quali i trapani (elicoidali, per fissare, ecc.), saette, alesatori, ecc.; ».

Pag. 747 – *Voce* 82.08; *ultimo comma*; *penultima riga*:

Prima di « presse e torchi per frutta, » inserire: «, stampi per formare le palle di crema ghiacciata detti « porzionatori », ».

VOLUME III

Pag. 778 - *Voce* 84.06; *parti e pezzi staccati*; *riga* 5a:

Leggere: « , segmenti di pistoni, carburatori, iniettori, ecc. » invece di: « , segmenti di pistoni, carburatori, ecc. ».

Pag. 782 - *Voce* 84.08; *parti e pezzi staccati*:

Sostituire la frase: « Salvo le disposizioni....... alettate di aeromotori, ecc. » con quanto segue:

Salvo le disposizioni generali relative alla classificazione delle parti e pezzi staccati (veggansi le Considerazioni Generali della Sezione), sono ugualmente compresi in questa voce le parti ed i pezzi staccati di motori e delle macchine motrici di questa voce, come rotori di turbine a gas, camere di combustione e condotti di reattori, elementi e parti del gruppo turbocompressore di un turboreattore (corone dello statore, anche muniti delle loro pale; dischi o ruote di rotore, anche muniti delle loro alette; pale ed alette), regolatori di portata del carburante, iniettori, ruote alettate di aeromotori, ecc.

Pag. 785 - *Voce* 84.10; *parti e pezzi staccati*; *comma* 1o:

Sostituire il comma 1o: « Con riserva delle....... campane, ecc. » con quanto segue:

« Con riserva delle disposizioni generali relative alla classificazione delle parti e pezzi staccati (veggansi le Considerazioni Generali della Sezione), questa voce comprende ugualmente le parti e i pezzi staccati delle pompe e degli elevatori di liquidi, come i corpi di pompa, aste specialmente costruite per raccordare e trascinare il pistone nelle pompe poste a distanza dalla fonte di energia (ad esempio, aste di pompaggio o « sucker rods »), pistoni, palette, camme, valvole, viti elicoidali, ruote a palette, diffusori, norie e catene munite delle proprie norie, nastri cellulari, catene a molla, campane, ecc. ».

Pag. 787-788 - *Voce* 84.12:

Sostituire la Nota esplicativa attuale con il testo seguente:

84.12 - Gruppi per il condizionamento dell'aria, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi adatti a modificare la temperatura e l'umidità.

Questa voce si riferisce a complessi di macchine e apparecchi destinati a realizzare in un locale una atmosfera determinata, dal doppio punto di vista della temperatura e dello stato igrometrico. Questi complessi comportano talvolta elementi per la purificazione dell'aria.

Questi gruppi sono utilizzati per la climatizzazione di uffici, appartamenti, luoghi pubblici, navi, ecc., come pure nelle fabbriche, officine, opifici, ecc., per ottenere un condizionamento particolare dell'aria, richiesto per alcune fabbricazioni: tessili, carte, tabacchi, prodotti alimentari, ecc.

Rientrano in questa voce esclusivamente i gruppi:

1) che comportano un ventilatore a motore;

2) costruiti per modificare contemporaneamente la temperatura (dispositivo di riscaldamento, di refrigerazione o i due assieme) e l'umidità (umidificatore, disumidificatore o i due assieme) dell'aria;

3) nei quali gli elementi citati ai punti 1) e 2) non formano che un solo corpo (per esempio, montati in un involucro comune o su un telaio comune).

Gli elementi destinati a umidificare o a disseccare l'aria devono essere distinti da quelli che ne assicurano il riscaldamento o il raffreddamento, eccetto nei gruppi che comportano un dispositivo di refrigerazione costruito per modificare contemporaneamente la temperatura e, per condensazione, l'umidità dell'aria.

Dal punto di vista strutturale, i gruppi per il condizionamento dell'aria, di questa voce, devono avere, di conseguenza, come minimo, oltre il ventilatore a motore che assicura la circolazione dell'aria, i seguenti elementi:

sia un corpo di riscaldamento (a tubi d'acqua calda, di vapore o d'aria calda, oppure a resistenze elettriche, ecc.) e un umidificatore d'aria (consistente generalmente, in un polverizzatore d'acqua) o un disumidificatore d'aria;

sia un evaporatore di raffreddamento (costruito per modificare contemporaneamente la temperatura e l'umidità dell'aria);

sia un altro elemento di raffreddamento e un dispositivo distinto per modificare la umidità dell'aria.

In alcuni casi, il disumidificatore utilizza le proprietà igroscopiche di prodotti assorbenti.

I gruppi per il condizionamento dell'aria possono essere alimentati da una fonte esterna di calore o di freddo.

Essi sono generalmente muniti di filtri nei quali l'aria si libera delle polveri passando attraverso uno o più strati di materie filtranti, spesso umettate d'olio (tessili, lana di vetro, paglia di ferro, paglia di rame, lamiere di metallo disteso, ecc.). Essi possono ugualmente essere forniti di dispositivi per la graduazione o la regolazione della temperatura e dell'umidità dell'aria.

* * *

PARTI E PEZZI STACCATI

Gli elementi dei gruppi per il condizionamento dell'aria, presentati separatamente, siano o meno costruiti per essere riuniti in un solo corpo, devono essere classificati secondo le disposizioni della Nota 2 *a)* della Sezione XVI (nn. 84.11, 84.15, 84.17, 84.18, 84.59, ecc.).

Le altre parti e pezzi staccati dei gruppi per il condizionamento dell'aria devono essere classificati, a seconda che essi siano o meno riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a questi gruppi, conformemente alle disposizioni della Nota 2-*b)* o della Nota 2-*c)* della Sezione XVI.

Sono, inoltre, esclusi da questa voce gli apparecchi che, anche se i loro organi siano riuniti in un solo corpo e che essi comportino un ventilatore a motore, hanno come unica funzione quella di modificare sia la temperatura, sia l'umidità dell'aria (nn. 84.59, 85.12, ecc.).

Pag. 792 – *Voce* 84.15; *riga* 3ª *e* 4ª:

Sopprimere la frase: « Appartengono parimenti .... dell'umidità atmosferica ».

Pag. 849 – *Voce* 84.34; *esclusione c)*:

Sostituire l'attuale esclusione *c)* con la seguente:

c) i veli o tele di seta, dipinti o non, montati su cornici per la stampa detta « allo staccio » (n. 59.17), così come le tele di filati metallici, montati su cornici, preparate o non, destinate alla stampa detta « allo staccio » (regime della materia costitutiva); ».

Pag. 860 – *Voce* 84.38:

Paragrafo 12): i « movimenti....... in più altezze ». Alla fine del paragrafo, sostituire il punto con un punto e virgola. Dopo aggiungere il nuovo paragrafo seguente:

13) gli apparecchi muniti di cellule fotoelettriche, che permettono di rilevare, nel corso della fabbricazione, i difetti nelle stoffe a maglia, nelle nappe di filati che si avvolgono sugli orditoi, ecc., e che azionano, quando appare una irregolarità, il dispositivo di arresto della macchina con la quale funzionano.

Pag. 861 – *Voce* 84.38:

Prima delle esclusioni aggiungere il paragrafo 20) seguente:

« 20) i manicotti di trafilatura, di materie plastiche artificiali. ».

Pag. 867 - *Voce* 84.40; *esclusioni*:

1) inserire la seguente nuova esclusione *a*):

a) i modelli tagliati di metallo, materie plastiche artificiali, cartone, ecc., per impressione su macchine per colorire allo stampo traforato (pochoir), così come le tele di filati metallici o di filati tessili, montate su cornici, preparate o non, destinate alla stampa detta «allo staccio» (regime della materia costitutiva: per esempio, n. 59.17, Sezione XV, ecc.); »

2) le esclusioni *a*), *b*) e *c*) attuali, divengono le nuove esclusioni *b*), *c*) e *d*).

Pag. 867 - *Voce* 84.41; *parte* A); *riga* 1ª:

Dopo la parola: «macchine» aggiungere quanto segue: «o teste di macchine».

Pag. 868 - *Voce* 84.41; *parti e pezzi staccati; riga* 4ª:

Sopprimere la parola: «teste, ».

Pag. 872 - *Voce* 84.43; *parte* C); *riga* 1ª:

Leggere: «, sono generalmente da» invece di: «sono da».

Pag. 872 - *Voce* 84.43; *parte* C); *righe da* 3 *a* 6:

Sostituire la frase: «Oltre alle lingottiere....... voce n. 69.03» con le seguenti:

«Questa voce comprende solamente le lingottiere di metallo, molto spesso di ghisa o di acciaio. Queste sono dei semplici recipienti di forma variabile, monoblocchi o formati da due conchiglie adattabili.

Le lingottiere di carbone o di grafite, o anche di materie refrattarie, sono da classificare rispettivamente nella voce n. 68.16 e nella voce n. 69.03. ».

Pag. 872 - *Voce* 84.43; *parte* D); *paragrafo* 2); *righe* 16ª *e* 17ª:

Sostituire l'esclusione *b*) con la seguente:

«*b*) le forme destinate ad essere utilizzate su macchine per colare i metalli (nn. 68.16, 69.03 e 84.60, specialmente). ».

Pag. 881 - *Voce* 84.48; *lettera* C); *paragrafo* 1); *riga* 5ª:

Dopo le parole: «i fusi portamole» togliere il punto e virgola, mettere una virgola ed aggiungere quanto segue: «i corpi di lisciatoi per macchine rettificatrici e le barre di alesaggio. ».

Pag. 883 - *Voce* 84.50:

Dopo il testo della voce, inserire il sottotitolo:

I) MACCHINE ED APPARECCHI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI, ecc.

Pag. 885 - *Voce* 84.50:

1) Inserire all'inizio della pagina, il sottotitolo seguente:

C) MACCHINE PER LA TEMPERA SUPERFICIALE

2) Prima delle «Parti e pezzi staccati», inserire il seguente nuovo paragrafo:

II) APPARECCHI PER LA SALDATURA DELLE MATERIE TERMOPLASTICHE

Sono ugualmente compresi in questa voce alcuni tipi di apparecchi per la saldatura delle materie termoplastiche e degli oggetti fatti di queste materie. Gli apparecchi di cui si tratta sono quelli che utilizzano il calore di una fiamma o un getto d'aria, d'azoto o di gas inerte caldo, prodotto da un cannello. L'aria o il gas possono essere riscaldati sia per mezzo di una resistenza elettrica sia facendoli passare in un tubo riscaldato a gas.

Pag. 900 - *Voce* 84.59; *parte* II); *lettera* B); *paragrafo* 1); *riga* 2ª:

Leggere: « specialmente nn. 68.16, 69.03 o 84.60) ». invece di: « (n. 84.60) ».

Pag. 900 — *Voce* 84.59; *paragrafo* II) B) 2):

Sostituire il punto 2) con il seguente:

« 2) le macchine per fare i fori delle valvole nelle camere d'aria; ».

Pag. 902 - *Voce* 84.59; *parte* III); *paragrafo* 1); *riga* 2ª:

Sopprimere « , 84.15 ».

Pag. 910 - *Voce* 84.63; *parti e pezzi staccati*; *esclusione* b):

Sostituire l'esclusione *b)* con la seguente:

b) gli organi di trasmissione del tipo di quelli descritti in precedenza (cambi di velocità, alberi di trasmissione, innesti, differenziali, ecc.), diversi dagli organi facenti parte intrinseca di motori, quando siano riconoscibili come destinati unicamente o principalmente ai veicoli o agli aerei (Sezione XVII).

È così che un albero a gomito o un albero a camme rientra in questa voce, anche se è costruito specialmente per un motore di vettura automobile; invece, gli alberi di trasmissione, i cambi di velocità e i differenziali di vetture automobili rientrano nella voce n. 87.06.

Gli organi di trasmissione del tipo di quelli descritti in questa voce vi restano classificati anche se sono costruiti specialmente per le navi.

Pag. 924 - *Voce* 85.08; *riga* 2ª:

Leggere: « .... a combustione interna di ogni tipo (a pistoni o altri), » invece di: « a combustione interna di ogni tipo, ... ».

Pag. 929 - *Voce* 85.11; *parte* III), *riga* 1ª:

Prima delle parole: « della specie possono », inserire: destinati alla « lavorazione dei metalli ».

Pag. 930 - *Voce* 85.11:

Prima dell'ultimo comma: « Con riserva delle disposizioni, ecc. », inserire i seguenti nuovi due comma:

Questa voce comprende ugualmente le macchine e apparecchi elettrici per la saldatura delle materie termoplastiche (fogli e pellicole di polietilene, di cloruro di polivinile, di cellulosa rigenerata, ecc.) e degli oggetti fatti di queste materie (sacchi ed altri contenitori). Gli apparecchi di cui si tratta utilizzano sia un campo ad alta frequenza, sia il riscaldamento per conduzione a mezzo di rulli o di barre riscaldate. Si distinguono gli apparecchi di saldatura per punti, gli apparecchi di saldatura punto per punto e gli apparecchi di saldatura in continuo.

Sono tuttavia esclusi da questa voce, le macchine per il condizionamento delle merci muniti di dispositivi per la saldatura elettrica (n. 84.19) e le macchine per la saldatura a mezzo di ultrasuoni (n. 84.59).

Pag. 944 - *Voce* 85.17; *parte* F); *Titolo*:

Leggere: « gli apparecchi avvertitori di incendio, ecc. » invece di: « gli apparecchi avvertitori di incendio ».

Pag. 944 - *Voce* 85.17; *parte* F):

Alla fine del paragrafo 4) aggiungere la frase seguente:

« Gli apparecchi della specie provvisti di un indicatore graduato o d'un apparecchio registratore, rientrano nella voce n. 90.28; ».

Pag. 944 - *Voce* 85.17; *parte* F):

Dopo il paragrafo 4) inserire il nuovo paragrafo seguente:

« 5) gli apparecchi rivelatori di fiamma comportanti una cellula fotoelettrica che, a mezzo di un relais, aziona l'avvertitore quando la fiamma si accende o si spegne. Gli apparecchi non muniti di dispositivo avvertitore elettrico, acustico o visuale, rientrano nella voce n. 85.19 ».

Pag. 944 - *Voce* 85.17; *parte* F):

Alla 29ª riga del testo attuale, sopprimere la parola: « sopracitati ».

Pag. 947 - *Voce* 85.19; *parte* II); *lettera* B); *righe da* 4 *a* 6:

Sostituire le frasi: «Fra i diversi .... di piombo, ecc. » con la seguente:

« Fra i diversi tipi di scaricatori, si possono citare quelli a polvere di carbone, a punte o ad anelli di protezione, che sono montati su isolatori o su catene di isolatori, quelli elettrolitici, quelli ad ossido di piombo, ecc. ».

Pag. 948 - *Voce* 85.19; *parte* III); *lettera* A); *paragrafo* 2):

Sostituire il paragrafo 2) con il seguente:

« 2) le prese a contatto strisciante, come le spazzole per macchine generatrici e i collettori di corrente per materiale di trazione e di sollevamento (teste di trolle, pattini, ecc.), esclusi gli oggetti della specie, di « carbone » o di grafite (n. 85.24).

Questi oggetti consistono in blocchi di metallo, in tele metalliche o in strisce stratificate, che restano compresi in questa voce anche se spalmati esteriormente di uno strato lubrificante di grafite. ».

Pag. 953 - *Voce* 85.21; *paragrafo* D):

Sostituire l'attuale paragrafo D) con il seguente:

D) CRISTALLI PIEZO-ELETTRICI MONTATI

Si utilizzano le proprietà piezo-elettriche di alcuni cristalli, particolarmente i cristalli di quarzo, di tormalina, di titanato di bario, compresi gli elementi policristallini polarizzati di titanato di bario, ecc. della voce n. 38.19 (veggasi il paragrafo 41 della corrispondente Nota esplicativa) nei microfoni, negli altoparlanti, nella produzione e nella captazione degli ultrasuoni, negli oscillatori a grande stabilità di frequenza, ecc.

Rientrano in questa voce i soli cristalli della specie montati (ad esempio: in una semplice montatura di vetro, di metallo o di altre materie o anche semplicemente rivestiti di grafite o di vernice e muniti di piccoli nastri metallici terminali, ecc.). Tuttavia, quando l'insieme (montatura e cristallo) ha sorpassato, per l'aggiunta di altri dispositivi, lo stadio di un semplice cristallo montato ed ha assunto il carattere di una parte nettamente determinata di macchina o di apparecchio, questo ultimo complesso dev'essere classificato come un pezzo staccato della macchina o dell'apparecchio: ad esempio, testa di lettore del suono (n. 92.13), palpatori di apparecchio rivelatore o misuratore di spessore a mezzo di ultrasuoni (n. 90.29).

Pag. 954 - *Voce* 85.22; *paragrafo* 7):

Sostituire il paragrafo 7): « gli acceleratori ...., il sincrotone; » con il seguente:

« 7) gli acceleratori di particelle. Sono apparecchi che servono a comunicare alle particelle cariche (elettroni, protoni, ecc.) un'energia cinetica elevata.

Gli acceleratori di particelle sono soprattutto utilizzati per le ricerche nucleari, però sono ugualmente usati per la produzione di corpi radioattivi, per la radiografia medica o industriale, per la sterilizzazione di alcuni prodotti, ecc.

Gli acceleratori di particelle che, molto spesso, consistono in un impianto molto importante (alcuni pesano molte migliaia di tonnellate), comprendono una fonte di particelle, un recinto in cui ha luogo l'accelerazione, dispositivi destinati a fornire l'alta tensione, la tensione alta frequenza, le variazioni di flusso o la radio-frequenza che sono utilizzate per accelerare le particelle.

Possono comportare uno o più bersagli.

L'accelerazione, la focalizzazione e la deflessione delle particelle si producono con dispositivi elettrostatici e/o elettromagnetici, alimentati da generatori di tensioni e/o di frequenze elevate. L'acceleratore e i generatori sono spesso circondati da uno schermo di protezione contro le radiazioni.

Fra gli acceleratori di particelle, si possono citare: l'acceleratore Van de Graaff, l'acceleratore di Cockcroft e Walton, gli acceleratori lineari, il ciclotrone, il betatrone, il sincrociclotrone, i sincrotroni, ecc.

I betatroni e altri acceleratori di particelle specialmente disposti per produrre raggi X, rientrano nella voce n. 90.20. ».

Pag. 956 – *Voce* 85.24; *paragrafo* A):

Sostituire il paragrafo *A*) con il seguente:

A) *Spazzole di carbone.*

I carboni sono utilizzati come contatti striscianti o come strofinatori sulle macchine generatrici, i motori, ecc., come collettori di corrente per le locomotive elettriche, ecc. Alcuni di essi possono essere fabbricati per stampaggio diretto ma la maggior parte sono fabbricati per taglio dei carboni in forma di blocchi e placchette descritti al paragrafo 39) della Nota esplicativa della voce n. 38.19. Sono tutti fabbricati molto esattamente nelle dimensioni richieste e le superfici sono accuratamente lavorate a macchina con tolleranze di qualche centesimo di millimetro.

Queste spazzole sono in conseguenza riconoscibili dalle loro dimensioni, dalla loro forma e dalla loro superficie accuratamente rettificata.

Possono ugualmente essere interamente o parzialmente metallizzate o munite di pezzi di collegamento (staffe, cavi, rosette, molle, ecc.).

Sono ugualmente classificati in questa voce i pezzi che, per le loro dimensioni, la loro forma, la loro lavorazione, o per le altre operazioni che hanno subito, sono riconoscibili come sbozzi di spazzole.

Queste spazzole e sbozzi di « carbone » possono essere di tutte le qualità descritte nel paragrafo 39) delle Note Esplicative della voce n. 38.19, come pure delle qualità che contengono argento.

Questa voce non comprende le spazzole metalliche spalmate esteriormente di uno strato lubrificante di grafite (n. 85.19). I portaspazzole (anche muniti delle loro spazzole), seguono il regime delle parti di macchine (n. 85.01, ad esempio).

Pag. 957 – *Voce* 85.24; *lettera* H); *paragrafo* 1):

Eliminare tutto il paragrafo 1) e leggere: « 1) a 5) » i paragrafi 2) a 6): ».

Pag. 957 – *Voce* 85.25; *riga* 21ª:

Aggiungere dopo la parola: « protezione » quanto segue: o di anelli di custodia.

Pag. 1068 – *Voce* 90.28; *parte* B) IX):

Eliminare i paragrafi 5) e 6).

Pag. 1068 – *Voce* 90.28; *parte* B) IX):

Inserire il nuovo paragrafo 5) seguente:

« 5) i rivelatori elettronici di fumo, per forni, focolari, ecc., nei quali un fascio di raggi luminosi (o infra-rossi) è diretto su una cellula fotoelettrica; quando questo fascio attra-

versa la cortina di fumo, nel circuito della cellula fotoelettrica si produce, a seconda della densità del fumo, una variazione di corrente che aziona un indicatore graduato o un sistema di registrazione e, in alcuni casi, una valvola di regolazione. Questi apparecchi possono essere muniti di un sistema avvertitore.

I rivelatori elettronici di fumo dotati unicamente di un organo avvertitore sono compresi nella voce n. 85.17. ».

Pag. 1068/1069 - *Voce* 90.28; *parte* B) IX):

I paragrafi da 7) a 14) diventano i paragrafi da 6) a 13).

Pag. 1103 - *Capitolo* 93; *Considerazioni Generali*; *paragrafo* 4); *riga* 1ª:

Eliminare le seguenti parole: « per le armi previste in precedenza ».

Pag. 1103 - *Voce* 93.07; *lettera* A):

Sopprimere le parole: « per le armi di questo Capitolo. ».

Pag. 1107 - *Voce* 93.07; *lettera* A); *paragrafo* 2):

Sostituire il paragrafo 2) con il seguente:

« 2) le cartucce di ogni genere, a salve (comprese le cartucce per utensili per ribadire o per motori a combustione interna), a pallottole ordinarie, a pallottole traccianti, incendiarie, a palle perforanti, a pallottole o a pallini per fucili da caccia, ecc.; ».

Pag. 1118 - *Capitolo* 95; *Considerazioni Generali*; *esclusione* d); *riga* 7ª:

Sostituire l'espressione: « Tuttavia, questi oggetti restano classificati... » con la seguente: « Tuttavia, gli articoli della specie, diversi dai piccoli oggetti destinati all'ornamento personale compresi nella successiva esclusione *e*), restano classificati .... ».

Pag. 1118 - *Capitolo* 95; *Considerazioni Generali*; *esclusione* e); *riga* 4ª:

Invece di « ecc. (n. 71.16) » leggere: « ecc., o anche con metalli preziosi o metalli ricoperti o placcati di metalli preziosi presenti sotto forma di accessori o guarnizioni di minima importanza (n. 71.16). ».

Pag. 1142 - *Voce* 98.03; *esclusione* b):

Leggere: « le sfere in acciaio per stilografi..... » invece di: « le sfere per stilografi.... ».

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4806)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

PREZZO L. 400 (2151956) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.